

Ambito 9 Messina

Ambito regionale 9 ricadente
nella provincia di Messina

Norme di Attuazione



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

**Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Messina**

**Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C**

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Il Dirigente Generale

Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile

arch. Venera Greco

**SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI MESSINA**

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali
arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati
Responsabile cartografia

arch. Placido Leotta
dott. Massimo De Maria

CONSULENZA SCIENTIFICA

Sistema naturale
sottosistema abiotico
sottosistema biotico
aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo
dott.ssa Concetta Bucca
dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Il Responsabile Unità Operativa 3
(arch. Antonino Spanò Greco)

Il Soprintendente
(arch. Mirella Vinci)

**PIANO PAESAGGISTICO DELL'AMBITO 9 RICADENTE NELLA PROVINCIA DI
MESSINA**

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA	pag. 3
TITOLO I NORME GENERALI	
Art. 1: Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico	pag. 4
Art. 2 Principali strategie del Piano Paesaggistico	pag. 5
Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico	pag. 7
Art. 4 Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti	pag. 7
Art. 5 Articolazione in paesaggi locali	pag. 11
Art. 6 Efficacia del Piano Paesaggistico	pag. 12
Art. 7 Sistema informativo e valutativo	pag. 14
Art. 8 Elementi del Piano Paesaggistico	pag. 14
Art. 9 Approvazione del Piano Paesaggistico	pag. 16
TITOLO II NORME PER COMPONENTI	
Art. 10 Applicazioni	pag. 18
CAPO I	
Sistema naturale - Sottosistema abiotico	
Art. 11 Geologia, geomorfologia e idrologia	pag. 18
CAPO II	
Sistema naturale - Sottosistema biotico	
Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	pag. 26
Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	pag. 33
CAPO III	
Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale	
Art. 14 Paesaggio agrario	pag. 39
CAPO IV	
Sistema antropico - Sottosistema insediativo	
Art. 15 Archeologia	pag. 44
Art. 16 Centri e nuclei storici	pag. 47
Art. 17 Beni isolati	pag. 56
Art. 18 Viabilità storica	pag. 60

Art. 19 Punti e percorsi panoramici	pag. 62
--------------------------------------------------	---------

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20 Articolazione delle norme	pag. 64
Art. 21 Paesaggio locale 01 -"Stretto di Messina"	pag. 69
Art. 22 Paesaggio locale 2 "Valle del Nisi e Monte Scuderi"	pag. 86
Art. 23 Paesaggio locale 3 "Grandi valli: Pagliara, Savoca ed Agrò"	pag. 99
Art. 24 Paesaggio locale 4 "Taormina"	pag. 110
Art. 25 Paesaggio locale 5 "Valle dell'Alcantara"	pag. 131
Art. 26 Paesaggio locale 6 "Valle del Timeto e Capo Calavà"	pag. 145
Art. 27 Paesaggio locale 7 "Media e alta valle del Gualtieri e del Mela"	pag. 163
Art. 28 Paesaggio locale 8 "Media e alta valle del Patri"	pag. 177
Art. 29 Paesaggio locale 9 "Media e alta valle del Gualtieri e del Mela"	pag. 187
Art. 30 Paesaggio locale 10 "Media e alta valle del Niceto"	pag. 197
Art. 31 Paesaggio locale 11 " Rametta e Bauso"	pag. 207
Art. 32 Paesaggio locale 12 "Pianura e penisola di Capo Milazzo"	pag. 221
Art. 33 Paesaggio locale 13." Capo Rasocolmo"	pag. 241

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 34 Fascia di rispetto costiera.....	pag. 256
Art. 35 Aree Naturali Protette.....	pag. 257
Art. 36 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica.....	pag. 257
Art. 37 Parchi Archeologici.....	pag. 258
Art. 38 Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone usi civici.....	pag. 258

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 39 Definizione	pag. 259
Art. 40 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia....	pag. 265
Art. 41 Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo.....	pag. 266

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina "Area della catena settentrionale – Monti Peloritani" interessa il territorio dei comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida.

Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle LL.GG., orientate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano riconosce la necessità di porre in essere politiche di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in particolare, a:

- conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo, ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla

concertazione secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice e alla conseguente definizione delle azioni più opportune e condivise.

Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché piani, programmi e progetti di sviluppo economico e programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del paesaggio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, anche attraverso il recupero dei paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica
- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari
- versanti
- fondivalle
- pianure
- morfologie carsiche
- coste
- grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

- suoli

Componente idrologica

- corsi d'acqua
- laghi
- acquiferi
- falde idriche
- sorgenti termali e non
- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati
- depositi fossiliferi di invertebrati
- depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie mesofile
- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie termofile
- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*
- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*
- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*
- vegetazione di macchia e arbusteti
- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti
- arbusteti spinosi alto-montani
- vegetazione di gariga e praterie
- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile
- formazioni pioniere delle colate laviche dell'Etna
- vegetazione rupestre
- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche
- vegetazione dei corsi d'acqua
- formazioni alveo-ripariali
- vegetazione lacustre e palustre
- formazioni igro-idrofitiche dei laghi
- vegetazione delle lagune salmastre
- formazioni sommerse ed emerse dal bordo
- vegetazione costiera
- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose
- vegetazione infestante e sinantropica
- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate
- formazioni forestali artificiali
- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste
- b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime

- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat di torbiera
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
- siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti
- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità

componenti storico culturali

- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

Art. 5

Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali

costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

- Paesaggio locale 01 - Stretto di Messina
- Paesaggio locale 02 – Valle del Nisi e Monte Scuderi
- Paesaggio locale 03 - Grandi valli: Pagliara, Savoca ed Agrò
- Paesaggio locale 04 - Taormina
- Paesaggio locale 05 - Valle dell'Alcantara
- Paesaggio locale 06 – Valle del Timeto e Capo Calavà
- Paesaggio locale 07 – Media e alta valle del Novara e dell'Elicona
- Paesaggio locale 08 - Media e alta valle del Patrì
- Paesaggio locale 09 - Media e alta valle del Gualtieri e del Mela
- Paesaggio locale 10 - Media e alta valle del Niceto
- Paesaggio locale 11 - Rametta e Bauso
- Paesaggio locale 12 - Pianura e penisola di Capo Milazzo
- Paesaggio locale 13 – Capo Rasocolmo

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art. 6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

a) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici e territoriali, i regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le

limitazioni di cui all'art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure di cui all'art. 146 del Codice, ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 e relativi elenchi, concernenti gli interventi e/o le opere per le quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica o la stessa è richiesta in forma semplificata.

Nelle aree di cui alla lett. a) la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

Non sono di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice, ancorché come tali rappresentate nelle cartografie di Piano, le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per queste aree il Piano vale non come quale strumento prescrittivo bensì di indirizzo programmatico.

- b) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

- a) Relazione generale.
- b) Relazioni tematiche:
 - geologia e geomorfologia;
 - archeologia;
 - beni isolati, centri e nuclei storici;
 - beni paesaggistici di Piano;

- etnoantropologia.

c) Relazione vegetazione, biotopi e zoocenosi.

d) Relazione sull'avifauna.

e) Studio sugli aspetti botanici

1. siti di particolare interesse botanico;
2. consistenza e tipologia del patrimonio boschivo.

f) cartografia:

Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:60.000)

1. Morfologia di base
2. Morfologia di sintesi
- 2.b Erodibilità
3. Geologia
4. Climatologia
- 5.a Paesaggio vegetale
- 5.b Carta delle aree boscate
- 6.a Distribuzione dell'ornitofauna
- 6.b Distribuzione dell'ornitofauna (Specie protette)
7. Idrologia

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:60.000)

9. Crescita urbana
10. Tipologia dell'insediamento
11. Morfologia dell'insediamento
12. Morfologia e Insediamento
13. Infrastrutture e attività produttive
14. Strumenti urbanistici: previsione di trasformabilità territoriale
15. Intervisibilità costiera
16. Visibilità dalle strade principali
17. Visibilità da punti panoramici
18. Vincoli Territoriali
19. Patrimonio naturale protetto
20. Densità dell'insediamento
21. Demografia

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:25.000)

8. Sistema storico-culturale (sezioni 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)

Sintesi interpretative (Scala 1:60.000)

22. Paesaggi locali
23. Relazione Percettive
24. Relazione tra Fattori
25. Valori e criticità

Tavole di piano (scala 1:25.000)

26. Carta delle componenti del paesaggio (sezioni 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8)
27. Carta dei beni paesaggistici (sezioni 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8)
28. Carta dei regimi normativi (sezioni 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8).

g) norme di attuazione

h) allegati

- schede dei biotopi
- schede dei paesaggi locali: beni isolati;
- schede dei paesaggi locali: centri e nuclei storici.

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

TITOLO II NORME PER COMPONENTI

Art. 10

Applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11

Geologia, geomorfologia e idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) *Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.*

Sono oggetto di attenzione e di tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;

- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nelle relative tavole del Piano. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate, alvei meandriciformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopraccitato e ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.
- all'interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, individuate nel successivo Titolo III con livello di tutela 1 e 2, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni

urbanistiche in assenza di autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. dei territori interessati;

- su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.

Nelle aree di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua e di 300 m dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione

da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II
Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12
Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

La Carta forestale regionale di cui al predetto inventario, redatta ai sensi del citato D.lgs 227/2001 e pubblicata sul S.I.T.R. della Regione Siciliana, nonché il Catasto degli incendi boschivi contenente l'elenco delle particelle percorse dal fuoco, rappresentano il riferimento per la individuazione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett) g del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tenuto conto degli aggiornamenti periodici, nonché dell'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Forestale, o per effetto di verificazioni disposte in sede giurisdizionale, che acquistano efficacia all'atto delle verifiche stesse che comportano la modifica della cartografia di Piano senza obbligo di nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 139 del Codice.

Sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale e dalle successive modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.

Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) per la vegetazione dei corsi d'acqua:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;

- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) per i boschi artificiali:

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
- interesse ai fini della conservazione del suolo;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;

- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi

antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;

- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivati recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agrosilvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;

d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:

- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

- f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;

- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle

risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per il valore:

- integrità
- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico

b) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

c) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;

- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

- e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:
- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
 - i prelievi di materiali e le attività estrattive;
 - l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
 - l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

- f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;

- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo qualora individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III
Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14
Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve, pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere.

Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità poderale e interpoderale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e contropalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della

conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a

vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, noccioleto, oliveto.

g) colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva.

Dove non espressamente preclusa dalle prescrizioni di tutela di cui ai paesaggi locali, per la realizzazione di nuove serre si raccomanda l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

CAPO IV
Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): i beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati

dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
 - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
 - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.

- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16

Centri e nuclei storici

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle

strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme

- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo del territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;
- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;

- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" (C) si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui

si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.

- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:

- i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt. 12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarsi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti, ovvero alla redazione di varianti generali ex pto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, al fine di consentire e regolamentare l'intervento diretto.

In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani generali, di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, e particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art. 136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica.

Nelle more di tale adeguamento, nei nuclei storici non già classificati come zone A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai Comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78

In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, così come individuati dal Titolo I del Codice, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17
Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

A Architettura militare

A1 Torri

A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini

A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane

B Architettura religiosa

B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari

B2 Cappelle, chiese

B3 Cimiteri, ossari

C Architettura residenziale

C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini

D Architettura produttiva

D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe

D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle

D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti

D4 Mulini

D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche

D6 Tonnare

D7 Saline

D8 Cave, miniere, solfare

D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni

D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), concerie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti

E Attrezzature e servizi

E1 Caricatori, porti, scali portuali

E2 Aeroporti

E3 Bagni e stabilimenti termali, terme

E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne

- E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
- E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale

- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;

- i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
 - l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli

indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

- i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18 *Viabilità storica*

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale

- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:
 - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
 - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
 - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
 - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
 - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;

- b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
- c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19

Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio

percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di Piano, in base ai seguenti criteri:

- a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'ambito;
- b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito.

Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:

- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;
- l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti.

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;
- l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede

di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi

individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i, 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1, fatto salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;

- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani di recupero da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.

Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano, queste, così come ivi perimetrale, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Art. 21

Paesaggio locale 1

“Stretto di Messina”

Inquadramento territoriale

Comprende il versante nord orientale della catena peloritana, caratterizzato dalle singolarità geologiche e geomorfologiche della scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, dagli affioramenti di beach rock di Capo Peloro e dall'omonima laguna, formata dal pantano di Ganzirri e dal lago salmastro di Faro - posti in comunicazione tra loro e con il mare mediante antiche canalizzazioni artificiali che attraversano un'importante zona umida (Piano Margi) - dai terrazzi marini del pleistocene medio - per lo più presenti nell'area di Campo Italia, Faro Superiore, Sperone - e dalle cave di calcare a polipai in contrada Tremonti. Nel tratto compreso tra Capo Peloro e la zona portuale la costa, bassa e sabbiosa sino alla foce del Torrente SS. Annunziata, si articola in piccole cale per concludersi con la penisola di San Raineri, oltre la quale si trasforma in ciottolosa e rettilinea. La vegetazione nell'area sommitale è composta da vaste aree boschive demaniali prevalentemente formate da pinete ormai naturalizzate, che, oltre ad avere un notevolissimo interesse paesaggistico, rappresentano una camera di compensazione per l'area urbana quasi completamente priva di zone verdi. Nella fascia costiera Nord (Mortelle, punta Faro), sono presenti importanti endemismi messi a rischio dall'espansione edilizia incontrollata e dall'eccessiva proliferazione di lidi balneari; altri rari endemismi a rischio si rilevano a S. Jachiddu, sulle dorsali Monte Ciccia-Portella Castanea, Campo

Italia-Campo degli Inglesi, sui versanti di Monte Balena, sulle alture tra il Torrente Trapani ed il Torrente Bocchetta. Le colture agrarie, per la maggior parte agrumeti, sono maggiormente localizzate nella zona Sud. L'area urbana, costituita dalla saldatura del centro storico con i villaggi costieri, si sviluppa senza soluzione di continuità da Capo Peloro a Galati con la perdita delle connotazioni tipologiche ed urbanistiche originarie. Il Centro storico di Messina, sorto dopo il terremoto del 1908, riproponeva con il piano Borzi la giacitura urbanistica precedente adattandola alle esigenze della legge antisismica che richiedeva strade ampie e tipologie edilizie con altezze rapportate alla larghezza dell'asse viario e comunque non più alte di tre elevazioni fuori terra. I caratteri stilistici delle nuove costruzioni, soprattutto le ville della fascia costiera Nord, subirono fortemente l'influenza di Gino Coppedè, molto attivo a Messina tra il 1909 ed il 1913. Dopo la lunga pausa della prima guerra mondiale la ripresa edilizia arricchì la città di episodi architettonici ancora ispirati al Liberty, al neo classicismo ed in genere al repertorio italiano dei secoli passati, inframmezzati da sporadici ma interessanti interventi in stile razionalista, concentrati maggiormente nell'area portuale. Sotto il profilo urbanistico, la città ricostruita, riproponendo la sua identità storica, gravitava integralmente sul mare e veniva delimitata a monte dalla cinta dei viali (circonvallazione) che si raccordavano con le fiumare Bocchetta e Zaera definendone lateralmente il perimetro. Oltre questi limiti si sviluppavano i villaggi costieri e collinari ciascuno con la propria individualità storica e culturale. Nonostante le vicende naturali avverse, l'area dello Stretto aveva mantenuto ed in parte ricostituito un paesaggio fortemente identificato sulla base dei suoi valori strutturanti, individuati dalle due antiche vie consolari costiere, lungo cui sorgevano i piccoli e tipici villaggi dei pescatori, dalla verde corona collinare, dalla bellissima zona portuale circoscritta dalla caratteristica falce della penisola di San Raineri, ricca di testimonianze archeologiche ed architettoniche ed elemento storicamente prioritario di specificità del paesaggio. L'entroterra collinare della zona Sud è costellato da villaggi contadini sorti in età medievale lungo le aste dei torrenti, in prossimità di grangie e monasteri basiliani di cui permangono congrue ma trascurate testimonianze. Differente è la genesi dell'area collinare nord, meno impervia, dove i nuclei rurali sorgono, di norma, su alture panoramiche e traggono principalmente origine da masserie a servizio di dimore signorili utilizzate per la villeggiatura. Nel centro storico le poche architetture isolate ed i brani di tessuto edilizio minore, sopravvissuti al terremoto, sono trascurati ed inseriti in contesti urbani dequalificati e degradati. L'edilizia del primo novecento, nonostante il suo valore architettonico e testimoniale, è soggetta ad interventi incongrui e frammentari che ne alterano le peculiarità stilistiche. L'arredo verde cittadino che sino agli anni cinquanta era un elemento distintivo della città, attraversata da una maglia ortogonale di larghe strade alberate, è quasi

completamente scomparso e le poche alberature superstiti sono prive delle più elementari opere di salvaguardia. Parte del fronte mare cittadino è stata recentemente sconnessa dal centro urbano da interventi infrastrutturali, in particolare da porzioni del tracciato adottato per la realizzazione della metropolitana di superficie, soprattutto il tratto di viale della Libertà, che attualmente ne ostacola la percezione visiva e la fruizione fisica, per la carenza di opere d'attraversamento; inoltre sotto il profilo del decoro urbano, la sua realizzazione non è stata migliorativa dello stato dei luoghi. A partire dagli anni sessanta e con una graduale inarrestabile accelerazione la penisola di San Raineri è stata occupata da attività incompatibili che soffocano e danneggiano un'area di altissimo valore culturale e paesaggistico e su cui sorgono importanti monumenti quali il cinquecentesco Forte del SS. Salvatore, la coeva torre del Montorsoli, gli imponenti resti della seicentesca Cittadella. Grandi cave hanno raso al suolo le pendici collinari della riviera Nord con gravissimo danno al paesaggio percettivo caratterizzato da una forte configurazione geomorfologica e da emergenze naturalistiche, panoramiche, archeologiche. La sottostante litoranea è soggetta ad un'eccessiva pressione antropica che si concretizza in agglomerati edilizi edificati a ridosso dei villaggi che a loro volta stanno progressivamente perdendo le caratteristiche tipologiche originarie. Attività industriali in esercizio e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa Sud e formano una barriera che impedisce la relazione con il mare. Il centro storico ed ambedue le fasce costiere necessitano d'interventi di riqualificazione urbana e paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio architettonico-ambientale ed alla fruizione del mare. Ulteriori interventi di riqualificazione e valorizzazione devono essere messi in atto per i centri collinari minacciati da trasformazioni insediative destrutturanti.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell'insediamento costiero;
- a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi, percorsi panoramici, aree boschive);
- alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

1. Indirizzi

a. Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova Panoramica

- Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole, oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme d'agricoltura economicamente compatibili;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.

b. Paesaggio dei versanti collinari

- Interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- conservazione, restauro e riqualificazione dei borghi rurali esistenti, con particolare attenzione al mantenimento dei caratteri agresti;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento di San Placido Calonerò, Forti Umbertini, San Placido il Vecchio, Castello di Santo Stefano Medio, Monastero di Santa Maria di Mili, ecc...) e dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

c. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e dell'alta valle del torrente Santo Stefano

- Individuazione e recupero di itinerari e percorsi naturalistici per la rilettura storico-critica del territorio e la fruizione consapevole del patrimonio ambientale, storico culturale, florofaunistico e naturalistico;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.

d. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- Favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e infrastrutturali attuali, mediante piani di dettaglio;
- recupero alla fruizione pubblica delle aree demaniali limitrofe alla spiaggia.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

1a. Paesaggio del centro urbano di Messina

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca, tutela e conservazione dei beni e dei siti archeologici secondo quanto previsto dalle Norme relative alla componente Archeologia e dalle prescrizioni e limitazioni contenute nei relativi decreti di vincolo, se più restrittive;
- tutela e conservazione degli affioramenti rocciosi di interesse paleontologico ancora presenti nell'area centrale a testimonianza del sito originario di fondazione della città antica (calcarì a polipai, etc...);
- recupero e restauro delle architetture testimoniali pre-terremoto e delle emergenze urbanistiche della storica città fortificata che ancora si conservano;
- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi tramite la demolizione o lo spostamento dei detrattori ambientali puntuali o areali (aree ferroviarie, aree industriali, ruderi e capannoni dismessi, etc...) che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- redazione di un Piano del Colore, da allegare al R.E.C., e di un piano di risanamento di terrazze e coperture in genere, da effettuarsi tramite l'individuazione di interventi di riordino compatibili con il contesto;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- tutela dei giardini ornamentali e della relativa vegetazione alloctona nonché degli esemplari botanici con carattere di monumentalità; ampliamento delle aree verdi di uso pubblico;

- contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di nuovo suolo al fine di recuperare e riqualificare le aree urbane; le nuove costruzioni dovranno sorgere in prevalenza su aree già edificate, degradate e/o abbandonate;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, che assicuri il mantenimento delle vedute e del panorama verso l'area dello Stretto.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare tralicci, impianti per la produzione di energia eolica, impianti fotovoltaici con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo;
- realizzare cave.

1b. Paesaggio delle aree costiere

(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare tutto ciò che risulta in contrasto con il Regolamento ed il Piano di utilizzo della Riserva, istituita con Decreto 21/06/01.

1c. Paesaggio dei torrenti e dei valloni
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

1d. Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica

(aree di interesse paesaggistico, art.134, lett.a e art.134, lett.c; fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c; fasce di rispetto lacustre, art.142, lett.b; fasce di rispetto costiero, art.142, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle caratteristiche di naturalità ancora presenti lungo l'alveo delle aste fluviali non antropizzate; la difesa idrogeologica dovrà essere attuata sia con interventi che utilizzino l'ingegneria naturalistica sia tramite la reintroduzione di specie vegetali ripariali al fine del mantenimento di corridoi ecologici fluviali;
- tutela degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e degli elementi geologici

- (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità e formare corridoi ecologici per i flussi migratori dell'avifauna in transito nell'area dello Stretto;
- tutela delle aree verdi non ancora urbanizzate poste tra la strada Nuova Panoramica e la S.P. 113, in particolare di quelle a monte delle lagune di Capo Peloro in quanto concorrono al mantenimento della fascia ecotonale a servizio della omonima Riserva Naturale, le cui valenze eco-sistemiche contribuiscono alla realizzazione della Rete Ecologica d'Ambito.
 - mantenimento e recupero dei caratteri tipologici tradizionali dei nuclei storici collinari (Faro Superiore, Curcuraci, etc...);
 - conservazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
 - contenimento delle nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio. Le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio e delle visuali aperte verso l'affaccio costiero del versante ionico dello Stretto e di quello tirrenico; potranno essere ammesse nuove costruzioni di consistente volumetria limitatamente ad opere che rivestano interesse pubblico;
 - conservazione e riqualificazione delle spiagge e delle dune sabbiose; ampliamento e/o recupero dell'accessibilità pubblica al litorale marittimo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave ed impianti industriali di qualsiasi genere;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi nonché impianti tecnologici relativi al trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere;
- realizzare manufatti permanenti sulle aree demaniali marittime; realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia;
- realizzare impianti per la produzione di energia eolica;

- realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.

1e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

1f. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana (SIC ITA030011, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

1g. Paesaggio dei versanti collinari

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c ; art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle rare specie botaniche di interesse naturalistico presenti sui versanti collinari;
- mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rappresentano la propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani;
- conservazione dei valori paesaggistici costituiti dai rilievi collinari, che concorrono alla formazione dello sky-line percepibile dall'area vasta dello Stretto di Messina.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

1h. Aree archeologiche

(vincoli archeologici nel centro urbano di Messina, Pistunina, Ganzirri)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;

- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;

1i. Paesaggio delle aree naturali protette
(R.N.O. Pantani di Capo Peloro, art.142 lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali attorno ai Pantani e recupero ambientale e rinaturalizzazione dei sistemi idraulici interessati dalla presenza di opere non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- conservazione e manutenzione; del patrimonio naturale e della vegetazione lacustre;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione della componente panoramica finalizzati alla fruizione del bene naturale e culturale.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle

aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

11. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

1m.Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;

- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

1n. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla tutela, al recupero e valorizzazione dei Beni storico-architettonici presenti nella penisola falcata di S. Raineri, ed alla fruizione pubblica, previa riqualificazione, delle aree libere contermini in cui essi sono inseriti;
- alla eliminazione dei detrattori e al trasferimento delle attività produttive, in funzione o dismesse, presenti nelle aree affacciate verso il mare aperto della penisola falcata

- di S. Raineri; al mantenimento della cantieristica navale, connessa anche alla nautica da diporto, nelle aree con affaccio interno alla stessa penisola;
- al recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi storici presenti nella zona nord e nella zona sud della città, mantenendone l'assetto urbanistico dei nuclei originari e le tipologie edilizie tradizionali;
 - alla conservazione e restauro delle ville e residenze suburbane, molte delle quali oggetto di vincolo apposto con decreto assessoriale, costruite nel periodo pre-terremoto e post-terremoto site lungo la riviera nord dello Stretto e nel versante sud jonico;
 - alla riqualificazione delle aree pubbliche ed al mantenimento delle aree verdi non ancora urbanizzate, in particolare di quelle poste attorno alle lagune di Capo Peloro al fine di mantenere una fascia ecotonale a servizio della omonima Riserva;
 - alla tutela degli habitat delle specie botaniche di interesse naturalistico presenti sull'arenile nei pressi di Ganzirri e Torre Faro; alla conservazione e ricostituzione della fascia dunale presente nell'area di Capo Peloro;
 - al recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
 - al recupero delle aree e degli edifici dismessi non più funzionali all'uso originario,

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.

1o. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli

ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 22

Paesaggio locale 2

“Valle del Nisi e Monte Scuderi”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale, di grande rilevanza paesaggistica e naturalistica, è interessato in gran parte dalla presenza della Riserva Naturale Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi; comprende il bacino idrografico del Torrente Nisi ed i sistemi minori dei Torrenti Itala e Ali. Numerosi sono gli elementi d'importanza geologica e geo-morfologica dell'area, quali le sorgenti della Santissima e di Acqua Menta, le cascate del Torrente Vacco, le località minerarie di San Carlo, C/da Tripi, Pizzo Pietre Rosse, dove in passato sorgevano miniere di ferro, le Pietre di Caloro, gli antichi filoni auriferi in contrada Vacco, l'imponente formazione carbonatica di Monte Scuderi ricca di giacimenti minerari e segnata da grotte, sedi di leggendari tesori. Il paesaggio dell'alta valle è contraddistinto anche da rare specie endemiche, dall'affascinante e quasi incontaminata Valle degli Eremiti - luogo di altissima rilevanza paesaggistica - dalla presenza di antichi sentieri, di beni isolati e dal percorso panoramico del sentiero di crinale che, da Pizzo Croce a Pizzo Cipolla, interseca la Regia Trazzera n. 24. Procedendo verso la litoranea il paesaggio vegetale antropizzato passa da aree brulle ad ampie zone prevalentemente coltivate ad agrumeti ed oliveti che si spingono sino ai margini dell'insediamento costiero. L'area collinare, è caratterizzata dai centri medievali di Ali, Fiumedinisi, Itala e dai nuclei storici di Scaletta Superiore, Guidomandri Superiore, Croce, Mannello, che, unitamente ai beni isolati, rappresentano importanti testimonianze del paesaggio agro-pastorale. Tra i nuclei storici particolare rilevanza assume Scaletta Superiore dominata dal castello medievale e contraddistinta da un impianto urbanistico che, dipartendosi radialmente dalla seconda cortina muraria, conserva le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie ancora leggibili malgrado alcuni incongrui interventi edilizi. Il paesaggio agricolo tradizionale è solo in parte pregiudicato da recenti urbanizzazioni che non conservano le caratteristiche tipologiche delle costruzioni rurali. Particolarmente grave è la compromissione di una vasta area agricola in prossimità della discarica dismessa di Piano Ciaddo. La costa, poco articolata, è contrassegnata da una tipologia insediativa lineare che si snoda quasi senza soluzione di continuità lungo il litorale ad eccezione del tratto tra Marina d'Itala e Capo Ali. Lungo la litoranea le pareti rocciose a strapiombo sul mare di Capo Ali e dei versanti verticali che lo dominano a monte, segnano un'altra componente primaria del paesaggio che, in questo

tratto, assume valenze altamente suggestive determinate sia dalla bellezza intrinseca delle rocce, sia dal contrasto tra l'incombenza della scarpata e l'ampio panorama lato mare. Il paesaggio costiero ha subito notevoli trasformazioni conseguenti alla diffusione degli insediamenti a carattere stagionale (seconde case) in zone che originariamente erano contraddistinte da interessanti tipologie edilizie correlate all'economia locale tradizionale principalmente rappresentata dalla pesca. I versanti rocciosi a monte di Capo Ali conservano caratteri di naturalità minacciati ma non ancora compromessi dalla pressione antropica, molto intensa invece nella fascia costiera compresa tra Ali Terme e Nizza di Sicilia.

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione della Riserva Naturale Orientata;
- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali) ed al loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico;
- a ridurre l'impatto negativo delle edificazioni presenti lungo la costa.

1.Indirizzi

a. Paesaggio naturale/seminaturale di Monte Scuderi e dei versanti montani dalla zona archeologica di Belvedere a Puntale Lanzaro

- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- promuovere il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici (Regie Trazzere e sentieri), finalizzato alla creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata;

- incentivare il recupero, la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale (costruzioni rurali, mulini ad acqua, ...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.

b. Paesaggio agro- pastorale delle aree collinari e costiere

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- mantenimento del paesaggio rurale e valorizzazione dell'attività agricola e zootecnica privilegiando tecniche colturali eco-compatibili, per la riduzione del carico inquinante.

c. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici collinari

- sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche e loro inserimento nel circuito culturale e turistico.
- restauro filologico e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici mediante l'eliminazione dei fattori di degrado, la conservazione della stratificazione storica ed il mantenimento o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici ed architettonici tradizionali;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dello spazio urbano (Itala); deve essere evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli o aperti, posti tra i diversi nuclei;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento dei Cappuccini di Ali Superiore, Castello di Scaletta, Aree archeologiche di Fiumedinisi, Scaletta Superiore,...) e dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero paesaggistico delle zone di recente urbanizzazione mediante Piani Attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesistica di dettaglio; tali piani saranno redatti a cura dell'Amministrazione comunale.
- recupero della discarica dismessa di Piano Ciaddo mediante interventi di bonifica e riforestazione con specie autoctone.

d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (terme di Ali Terme, torri costiere, zone archeologiche di Marina d'Itala, ecc) e dei percorsi panoramici, al fine della fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale con individuazione di itinerari tematici intercomunali;

- recupero ambientale del litorale e miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sulla strada litoranea);
- realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali, allo scopo di creare potenziali “stepping stones” per la costituzione della Rete ecologica regionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

2a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente,

- preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
 - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
 - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

2b. Paesaggio delle aree costiere

(Fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del

panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo;
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

2c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

2d. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana
(SIC ITA030010, art. 134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste

- dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
 - realizzare cave;
 - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
 - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
 - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

2e. Paesaggio di Monte Scuderi

(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art.142, lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione delle associazioni vegetali, delle piante rare o endemiche presenti al fine del potenziamento della biodiversità e della sostenibilità della fauna vertebrata ed invertebrata;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;
- riqualificazione e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica del Torrente Fiumedinisi e dei suoi affluenti, al fine della costituzione di corridoi ecologici fluviali;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva;
- recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico culturale (costruzioni, mulini, etc...) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- regolamentazione delle attività agropastorali;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
- effettuare scarichi civili o industriali ed il prelievo di materiali o l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali insediate negli habitat d'acqua dolce dei Torrenti Vacco, Fiumedinisi e Fiumara della Santissima;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;

2f. Paesaggio della Miniera di San Carlo

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, assicurando il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici ed infrastrutture (pozzi, forni, etc.);

- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

2g. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici e delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

2h. Aree archeologiche

(vincolo archeologico di C/da Chiusa, aree di interesse archeologico, art.142 lett.m, di C/da Deni e Monte Bonifato)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali

per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

2i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

2l. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.

- in corrispondenza della foce del Torrente Fiumedinisi, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

Art. 23

Paesaggio locale 3

“Grandi valli: Pagliara, Savoca e Agrò”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio formato dalle valli dei sistemi idrografici Pagliara, Savoca ed Agrò è contraddistinto da una forte connotazione geo-morfologica e dall'alto grado di naturalità della dorsale peloritana che in questo segmento, molto panoramico, comprende i Pizzi Cipolla, Mualio, la Montagna di Vernà (SIC ITA 030009) e Montagna Grande (SIC ITA 030019), da cui si dipartono numerosi e suggestivi percorsi alternativi in parte coincidenti con tratti di trazzere demaniali (Regie Trazzere nn. 36, 46, 41 e 49). Il complesso montuoso assume una particolare rilevanza paesaggistica nell'arco montano segnato dalle aguzze vette dei Pizzi Pinazzo, Cutì e Monaco che, disponendosi a raggiera, modellano un anfiteatro naturale da cui si domina integralmente la vallata dell'Agrò. Il manto vegetazionale d'alta quota è caratterizzato da formazioni boschive di Lecci e Roverelle alternate a macchia mediterranea e rimboschimenti forestali con preponderanza di Pino Marittimo, Castagno, Pino Nero e Platano Orientale che nella porzione meridionale s'infittiscono spingendosi verso valle. In prossimità delle vette dove si rileva anche la presenza di garighe e praterie steppiche, si riscontrano interessanti biotipi (*Fritillaria messanensis*, *Cystisus scoparius*, *Trifolium savianium*, *Galantus reginae-olgae*) minacciati da pascolo eccessivo. Il paesaggio agricolo, prevalentemente costituito da agrumeti, è concentrato soprattutto nelle aree di divagazione delle aste fluviali del Savoca e dell'Agrò, mentre nel bacino del Pagliara si dirada per lasciare posto ad ampie aree brulle. Siti notevoli sono rappresentati anche da Monte Sant'Elia, da cui si gode un ampio panorama, e da Monte Kalfa, un aspro rilievo su cui allignano endemismi (*Aceras anthropophorum*, *Hermodactylus tuberosus*) e vegetazione rupicola (*Eurocastrum virgatum*) che danno luogo a biotipi di notevole interesse. Le fiumare incidono un territorio impervio con un andamento molto acclive che va progressivamente addolcendosi nella zona collinare per assumere un andamento pianeggiante in adiacenza alle foci. Il sistema idrografico costituito dal Torrente Agrò e dai suoi numerosi affluenti (Girasia, Antillo, Mitta, Pietrabilanca), nell'area sommitale, percorre strette fenditure che talvolta si trasformano in

ripide forre come le Gole di Ranciara o San Giorgio, dove si riversano le omonime cascate. Contraddistinguono questo paesaggio singolarità geologiche situate vicino a Mandanici (serie evaporitica, cave di calcareniti) e Roccalumera, dove ricadono le cave di allume da cui prende il nome il borgo sorto nel XVI secolo ad opera delle maestranze che estraevano il minerale. La zona, si sviluppa sull'argine sinistro del torrente Allume che, alla confluenza del suo affluente Tommasa, forma piccoli salti attraversando le forre di Pizzo Carnavarino.

Sul crinale secondario che separa il bacino del Nisi da quello del Pagliara, sorge la vasta area archeologica di Belvedere ed i ruderi dell'omonimo castello medievale di cui permangono le poderose strutture perimetrali.

L'abitato si struttura in due differenti sistemi: quello per centri e nuclei puntiformi dell'area interna e quello continuo della fascia costiera, frutto della saldatura di piccoli nuclei già manifestatasi nell'ottocento lungo la Strada Statale 114 che, attraversando tutto il versante jonico dell'Ambito 9, ha segnato nel corso del tempo una naturale direttrice d'espansione. Gli insediamenti costieri tendono ora a svilupparsi verso l'interno assumendo un andamento "a pettine" determinato dall'incipiente ulteriore congiunzione dei nuclei storici minori che minaccia di cancellare le modalità insediative storiche.

Tra i centri d'origine medievale particolare importanza riveste Savoca, eretto intorno al Castello di Pentefur di cui permangono i ruderi ed intorno al quale sorse l'omonimo quartiere ritenuto il nucleo originario del paese che nel tardo quattrocento iniziò a svilupparsi fuori dalla cinta muraria dando luogo ad una trama urbana ancora agevolmente leggibile.

Beni isolati di grande rilevanza e beni collegati alla tradizione contadina s'inseriscono nel contesto ambientale unitamente a piccoli borghi e centri minori come Limina e Roccafiorita, la cui economia trova ancora la sua principale fonte nell'agricoltura ed in particolare nella coltivazione delle nocciole e degli ulivi.

Un esempio di architettura minore collegata alla tradizionale attività agro-pastorale è rappresentato dal minuscolo Borgo di Scifi, costituito da un insieme di case ubicate sul versante occidentale di Monte Sant'Andrea, nei cui pressi nel corso di una campagna di scavi condotta dalla Soprintendenza nel 1997 furono ritrovati resti di una fattoria d'età imperiale. Alle falde del frontaliero Monte Sant'Elia, sorge invece il monastero dei SS. Pietro e Paolo che, con Santa Maria di Mili San Pietro a Messina, è un paradigma dell'architettura basiliana della Val Demone.

Ulteriori testimonianze delle attività tradizionali della zona sono i casolari e le abitazioni rurali che punteggiano il territorio e le strutture per lo sfruttamento della forza motrice dell'acqua, quali il mulini presso Antillo ed in località Ranciara.

I maggiori fattori di criticità presenti nel Paesaggio Locale sono individuabili principalmente nella diffusione di modelli insediativi atipici che congiuntamente ad interventi di trasformazione impropri nei centri e nei nuclei storici determinano la perdita delle identità locali. Altri fattori di criticità presenti nel Paesaggio Locale sono dovuti ad attività estrattive non autorizzate che hanno determinato ampi squarci alle pendici di Pizzo Castelluzzo, replicati in misura più contenuta anche in altre zone del paesaggio (Sparagonà, Grotte, Rocche Nere, Contura inferiore).

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti della dorsale peloritana e dell'alta valle, dei sistemi fluviali e della costa;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre e/o eliminare l'impatto negativo delle attività estrattive e delle urbanizzazioni disseminate lungo la litoranea e nei fondovalle;
- a conservare e ricostituire il tessuto agrario e il patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture isolate, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana dei Monti Cavallo, Sant'Elia, Kalfa, Pizzo Speria, Pizzo Carnavarino, Pizzo Serracchi, Pizzo Portella Fonda

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat, in un'ottica integrata di consolidamento e contestuale potenziamento della biodiversità come possibili "nodi" (key areas) nella costituzione della Rete ecologica regionale;
- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali...);
- censimento e manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi traizerali, per la creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti (gole Ranciara, forre di Pizzo Carnavarino, cascate del torrente Tommasa, cave di allume...);
- attività di monitoraggio e di presidio delle frane attive di Montagna Grande e Monte Kalfa e dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità;

- valorizzazione delle emergenze archeologiche di Belvedere e loro inserimento in un parco intercomunale o provinciale.

b. Paesaggio dei versanti collinari e dei fondovalle

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio, ed incentivazione delle metodologie colturali e zootecniche eco-compatibili;
- interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi, recinzioni ecc.;
- favorire l'incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

c. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale (torri costiere, riparo di c/a Grotte, quartiere di Mezzo, villa Genovese, ...) e dei percorsi storici e panoramici, al fine della fruizione dei beni naturali e culturali con individuazione di itinerari tematici intercomunali;
- realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali;
- bonifica ambientale e recupero paesaggistico delle aree di cava non autorizzate (c/de Giardino, Rocchenere, Sparagonà, Piana, ecc.);

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

3a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del

paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

3b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

3c. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana
(SIC ITA030019, ITA030009, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;

- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

3d. Aree archeologiche

(vincolo archeologico di Scifi e aree di interesse archeologico di C/da Chiusa e Monte Belvedere, art.142 lett.m)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

3e. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione; del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

3f. Paesaggio delle cave di Allume e Borgo cinquecentesco

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, assicurando il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici ed infrastrutture (pozzi, forni, etc.);
- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

3g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

3h. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.
- in corrispondenza delle foci dei Torrenti Pagliara, Savoca e Agrò, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

3i. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 24

Paesaggio locale 4

"Taormina"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio, di grande interesse ambientale e paesaggistico, è delimitato a settentrione da Capo Sant'Alessio, mentre la restante parte è compresa tra il crinale primario, che congiunge le vette dei monti Tre Fontane e Veneretta, e quello secondario che dipartendosi dalle alture di Castelmola si conclude in prossimità della foce del Fiume Alcantara. La struttura paesaggistica, molto variegata e di grande rilevanza ambientale e culturale, comprende il bacino idrografico del Torrente Letojanni, dove ricade il SIC ITA 003004, i versanti meridionali dei monti Kalfa e Recavallo, il sistema costiero che comprende il promontorio di Capo Sant'Alessio, le Rupi di Taormina e Monte Veneretta (SIC ITA 003003), le baie di Taormina (SIC ITA 003040) e Giardini Naxos ed il tratto

terminale ed il Fiume Alcantara (SIC ITA 003036 e zona B del Parco fluviale dell'Alcantara). Il paesaggio è soggetto a molteplici vincoli ambientali e paesaggistici giustificati dall'altissimo valore estetico e naturale dell'area che presenta particolari caratteri geo-morfologici ed elementi di forte riferimento visivo, soprattutto nella fascia costiera dominata dalle alte falesie di Sant'Alessio, Capo Sant'Andrea e Capo Taormina, cui si alternano arenili ciottolosi. L'ambiente naturale nell'alta valle del torrente Letojanni è costituito da formazioni boschive intervallate da vegetazione arbustiva con aspetti di prateria e zone rocciose con pregiata flora rupicola endemica (*Centaurea tauromenitana*) che a Monte Pernice è minacciata da attività estrattive non autorizzate. In prossimità di Serro Fornace, a Piano Margi, si sviluppa un querceto di notevole interesse paesaggistico e ambientale. Sul vicino altopiano di S. Anna si ergono singolari formazioni rocciose che probabilmente servirono come romitaggi in epoca alto-medievale ed attualmente sono adoperate dai pastori come ricovero occasionale. Analoghe strutture si rinvengono nel vicino altopiano di Serro Sant'Anna. Un nodo urbano qualificante è rappresentato da Forza D'Agrò, centro d'origine medievale, posto su un'altura in prossimità della costa. Il paese è sovrastato dal Castello, un'imponente fortificazione trasformata in cimitero in epoca ottocentesca, entro le cui mura sorgeva la chiesa del Crocefisso ormai ridotta allo stato ruderale. La roccaforte faceva parte del complesso sistema fortificato realizzato a guardia della costa jonica in età normanna e di cui il vicino castello di Pentefur costituiva il fulcro. La struttura urbana di Forza D'Agrò è caratterizzata da edifici di elevata dignità architettonica e da un tessuto edilizio minore molto interessante che mantiene la tessitura territoriale medievale. Un sito di particolare interesse paesaggistico è individuato da Capo Sant'Alessio dove sorge l'omonimo castello medievale che sembra fondersi in un'unica entità con il promontorio che si erge aspro, con pareti rocciose incise da anfratti e ricche di entità endemiche, tra cui rare specie rupicole. Procedendo lungo il crinale verso Monte Veneretta gli ambienti boschivi vanno progressivamente diradandosi per dar luogo ad un paesaggio arido che scendendo di quota si trasforma in zone coltivate prevalentemente ad uliveti alternati a macchie di agrumeti, questi ultimi per la maggior parte concentrati nella piana alluvionale di Trappitello e Cianchitta, dove il paesaggio agrario è brutalmente aggredito da un'intensa espansione edilizia priva di riferimenti tipologici coerenti con la tradizione locale. La pressione antropica, già molto forte lungo la costa tra la foce del Torrente S. Filippo e Capo Sant'Andrea - dove nell'ultimo ventennio si è determinata la saldatura degli abitati di Letojanni e Mazzeo - s'intensifica ulteriormente a Giardini Naxos e nella piana alluvionale, lungo la direttrice individuata dalla Strada Statale 185. Lo stretto rapporto tra l'ambiente marino e la Rocca di Taormina, unitamente alle caratteristiche storiche e architettoniche dell'antico centro, hanno determinato un paesaggio particolare

con ambienti strutturanti e caratterizzanti, quali il Golfo dell'Isola Bella racchiuso dai faraglioni di Capo Sant'Andrea e Capo Taormina segnati da cavità carsiche come la Grotta Azzurra e la Grotta di San Leo. E' uno dei paesaggi più belli e conosciuti della Sicilia con rocce coperte da lussureggiante macchia mediterranea, ricca di rare essenze botaniche del genere "Limonium ionicum brullo", e caratterizzata da specie anfibe endemiche (Podardis sicula medemi) presenti sullo scoglio dell'Isola Bella unito alla costa da uno stretto istmo. Per le loro peculiarità paesaggistiche e ambientali, i territori comunali di Taormina e Castelmola sono integralmente assoggettati a tutela ex art. 136 D.lgs n. 42/04 e l'Isola Bella - appartenente al Demanio Regionale ramo Beni Culturali e Ambientali - è stata anche decretata Riserva Naturale Orientata. L'area tutelata comprende anche parte del comune di Giardini Naxos e al suo interno ricade il parco archeologico di "Naxos", istituito con D.A. 6640 del 13/07/07. La crescita urbana di Taormina e Castelmola ha assunto un processo per aggregazione che minaccia la lettura delle stratificazioni storiche e l'interpretazione del rapporto tra gli antichi centri e l'ambiente circostante. L'intensa e disordinata edificazione della baia di Giardini Naxos ha cancellato i caratteri storicizzati e identificativi della cala marina e dell'antico borgo marinaro che da piccolo villaggio costiero si è trasformato in un caotico agglomerato di edifici a carattere stagionale e turistico-alberghiero. Significativo ma alterato è il paesaggio della foce del fiume Alcantara; preceduta da uno stretto tratto ricco di vegetazione ripisilva, la foce si apre in un ampio delta, sede di testimonianze archeologiche ed importante punto di stazionamento dell'avifauna migratoria. Il violento impatto visivo determinato dalla struttura del depuratore in c/da Pietre Nere, realizzato impropriamente a ridosso della foce del fiume, e la forte pressione antropica di tipo turistico-balneare hanno determinato un grave stato di degrado dell'area.

Va rilevata la presenza, lungo tutta la costa dello Stagnone, di una serie di moli (in legno o in blocchi di calcarenite) e imbarcaderi, utilizzati in estate da innumerevoli imbarcazioni da diporto che, con frequenti transiti, disturbano il fragile equilibrio della laguna.

Nonostante ciò lo Stagnone mantiene una straordinaria rilevanza paesaggistica, oltre che ambientale, da preservare e valorizzare anche ai fini dello sviluppo di una corretta e controllata fruizione turistico-culturale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici, naturali, morfologici e percettivi dell'alta valle del Torrente Letojanni e dei versanti montuosi;

- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a recuperare l'identità culturale dei centri urbani di Giardini Naxos e Forza D'Agrò;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri e delle aree d'espansione;
- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) dei centri e dei nuclei minori;
- alla salvaguardia dell'identità storica, architettonica ed ambientale dei Centri Storici di Taormina e Castelmola;
- al recupero e valorizzazione della foce del fiume Alcantara.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale e seminaturale dell'alta e media valle del Torrente Letojanni, dei versanti del crinale che da Portella Carraia giunge a Tropiano, di Serro Fornace, Serro Spanò e di Piano Margi.

- Recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- favorire la ricostituzione della vegetazione climacica, incentivando la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto;
- monitoraggio delle variazioni della biodiversità in relazione a trasformazioni dell'habitat (passaggio da ceduo a fustaia, interventi di miglioramento dei pascoli, interventi di restauro ambientale, ecc.);
- favorire interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi e recinzioni;
- miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche;
- censimento delle piste esistenti, del loro grado di conservazione e utilizzazione;
- recupero e valorizzazione dei sentieri e degli antichi percorsi e creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione e divulgazione didattico-scientifica dei beni naturali presenti (emergenze geologiche, biologiche ed archeologiche);
- recupero ambientale dell'area di cava di Monte Pernice e dell'area verde compromessa ai margini del Bosco di Serro Spanò;
- regolamentazione delle attività di pascolo su Monte Kalfa;
- spostamento o mitigazione dei detrattori ambientali (antenne trasmettenti, tralicci, ecc.);
- monitoraggio dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità.

b. Paesaggio agrario dei versanti collinari e della pianura costiera

- Mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- interventi tendenti al mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione agraria del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero ambientale dei torrenti, rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- restauro e riqualificazione dei borghi rurali esistenti con attenzione alla conservazione dei caratteri agricoli.

c. Paesaggio urbano di Forza d'Agrò e Giardini Naxos

- Mantenimento dell'equilibrio tra centro storico ed espansioni recenti mediante la conservazione delle aree di margine;
- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'antica origine dei centri;
- conservazione del patrimonio edilizio di valenza storico-ambientale e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- definizione del "Piano del Colore" dei Centri Storici;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione dove dovrà essere data particolare attenzione all'arredo urbano, all'inserimento di aree destinate a verde e viali alberati che consentano la lettura della crescita urbana, al recupero paesaggistico delle cortine edilizie alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite.

d. Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- Interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;

- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

4a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

4b. Paesaggio dei centri storici e delle aree urbane di Taormina e Castelmola
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero del valore formale della città storica;
- conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna e il mare assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- mantenimento dei margini della città, salvaguardando la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla costa;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- conservazione e tutela delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione e tutela dei beni e delle emergenze archeologiche secondo le prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo, nonché secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia"
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

4c. Paesaggio delle aree di interesse archeologico di Giardini Naxos
(aree di interesse archeologico art. 142 lett. m)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela e restauro dei beni archeologici;
- miglioramento della fruizione pubblica dei siti archeologici;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione, ad eccezione della segnaletica viaria;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

4d. Paesaggio delle aree costiere
(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

4e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

4f. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana

(SIC ITA030003, ITA030004, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

4g. Paesaggio agrario collinare e della pianura costiera
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali e dei loro affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

4h. Paesaggio delle aree archeologiche di Cocolonazzo di Mola, Monte Tauro e pendici, Via Pirandello e adiacenze, Contrada Maloprovvido
(vincoli archeologici e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- manutenzione degli edifici esistenti, senza incremento di nuove volumetrie che ne alterino la sagoma attuale; riuso e/o restauro conservativo dell'edilizia di pregio pubblica e privata;
- conservazione delle aree con vegetazione naturale presente sui versanti collinari e sulle pareti rocciose del sito nonché tutela della vegetazione storicizzata di pregio presente all'interno delle aree urbanizzate e nei giardini pubblici.

In queste aree, comprese le zone omogenee A e/o B del vigente strumento urbanistico, non è consentito:

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

4i. Paesaggio del Parco Archeologico di Naxos

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco archeologico di Naxos di cui al D.A. 6640 del 13/07/2007.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi non autorizzati.

4l. Paesaggio delle aree naturali protette

(Parco fluviale dell'Alcantara e R.N.O. Isola Bella, art.142, lett.f, SIC ITA030031, ITA030036)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo del fiume Alcantara e dei suoi affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- tutela e conservazione degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche, del patrimonio vegetale (formazioni arboree ed arbustive, di macchia

- mediterranea e vegetazione erbacea tipica dell'ambiente fluviale ripariale) presente lungo l'alveo del Fiume Alcantara;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale botanico e delle specie esotiche storicizzate nella baia dell'Isola Bella;
 - tutela e conservazione della vegetazione rupestre, della macchia mediterranea, della prateria steppica, nonché tutela delle specie faunistiche endemiche presenti sulle scogliere marine, sulle pareti rocciose della baia e sullo scoglio dell'Isola Bella;
 - tutela degli elementi geomorfologici (rupi, pendii, pareti rocciose, grotte e scogliere marine) che caratterizzano la costa alta di Capo S. Andrea nonché del litorale basso e sabbioso che confluisce nell'istmo di Isola Bella;
 - riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri che si affacciano sulla baia dell'Isola Bella, con esclusione di nuove costruzioni e nuove volumetrie;
 - tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree, comprese le zone omogenee A e/o B del vigente strumento urbanistico, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi a strapiombo sul mare, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri di alcun genere e tipo, ad eccezione di quelli eventualmente necessari per consentire la valorizzazione e pubblica fruizione dell'Isola Bella;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie all'organo istituzionale competente per le proprie attività istituzionali o per la gestione del Parco Fluviale dell'Alcantara e della R.N.O. Isola Bella;
- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti aeree;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con i Regolamenti di gestione del Parco Fluviale Alcantara e della R.N.O. Isola Bella.

4m. Tratto inferiore e foce del fiume Alcantara

(area di interesse archeologico, art. 142 lett. m; fascia di rispetto dal mare, art. 142 lett. a, dei fiumi, art. 142 lett. c; Parco Fluviale Alcantara)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e tutela archeologica delle tracce di frequentazione delle comunità indigene locali e del passaggio dei colonizzatori greci verso i siti dell'entroterra;
- tutela del sito secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo e la foce del fiume Alcantara, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- conservazione e tutela del patrimonio vegetale (formazioni arboree ed arbustive, di macchia mediterranea e vegetazione erbacea tipica dell'ambiente fluviale ripariale), che concorre alla formazione dell'habitat eco-sistemico frequentato da specie faunistiche migratorie in prossimità della foce del fiume;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica o per la ricerca archeologica;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare o ampliare discariche nonché qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).
- realizzare nuove costruzioni, impianti tecnologici e l'apertura di strade o piste, con esclusione degli interventi necessari per la gestione del Parco Fluviale.

4n. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse da Capo Sant'Alessio al torrente Fondaco Parrino e da Mazzarò a Villagonia

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela degli elementi geomorfologici che caratterizzano i rilievi collinari, a monte della strada statale, non ancora interessati dall'urbanizzazione;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità delle foci, delle fasce fluviali, delle dune costiere, delle insenature e delle falesie a strapiombo sul mare in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- recupero ambientale, disinquinamento del mare e del litorale e rinaturalizzazione dei tratti costieri più o meno artificializzati;

- riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri; conservazione del tessuto urbanizzato e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, con esclusione di nuove costruzioni;
- tutela e conservazione dei percorsi panoramici e delle vedute aperte verso il mare e la costa;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale botanico nonché delle specie vegetali esotiche storicizzate presenti nelle aree libere all'interno dei nuclei urbanizzati;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree, comprese le zone omogenee A e/o B del vigente strumento urbanistico, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi sia collinari sia quelli a strapiombo sul mare, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare opere fisse a mare o manufatti costieri di qualsiasi genere, nonché installare pontili galleggianti ad uso diportistico;
- collocare strutture prefabbricate, anche mobili, sul litorale, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere di regimentazione dei torrenti (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

- realizzare impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare serre;
- realizzare cave.

4o. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

4p. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

4q. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;
- nelle aree delle foci, devono essere previsti interventi di riqualificazione e ricostruzione degli elementi naturali, al fine della costituzione di corridoi ecologici.

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.

4r. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico delle sponde e delle aree compromesse contermini all'alveo del Fiume Alcantara, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica, con la contestuale rimozione dei detrattori ambientali artificiali che ivi insistono (depuratore comunale, opere di regimentazione idraulica in c.a.);
- la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, da effettuarsi tramite il reimpianto della vegetazione tipica dell'ambiente fluviale ripariale a protezione e/o estensione dell'alveo del fiume e dell'habitat sito in prossimità della foce.

Art. 25

Paesaggio locale 5

“Valle dell’Alcantara”

Inquadramento territoriale

E' un paesaggio molto vario segnato da entità geologiche, geo-morfologiche, naturalistiche e paesaggistiche di grandissima rilevanza scientifica ed estetica, quali il bosco di Malabotta (R.N.O. e SIC ITA 030005), l'asta mediana del Parco Fluviale dell'Alcantara, i bacini idrografici dei Fiumi Zavianni, San Paolo - sottoposti integralmente a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04 - San Cataldo (SIC ITA 030021) e Petrolo. Il percorso di cresta che da Montagna Grande conduce a Monte Paulera consente la simultanea visione di panorami di grande valore estetico ed ambientale che spaziano dal versante interno peloritano-nebroideo agli aguzzi rilievi calcarei della Rocca di Novara e dei Ritagli di Lecca che, sul lato tirrenico, si stagliano frontalmente a Portella Mandrazzi, punto di valico della dorsale peloritana ed importante snodo da cui si dipartono numerosi sentieri storici. Percorrendo la strada che da monte Paulera conduce a Croce Mancina si giunge al bosco di Malabotta, vasta area protetta di altissimo pregio per la varietà e naturalità dei suoi consorzi vegetali (Querce, Pini, Aceri, Castagni....) che ospita anche rare associazioni relittuali, quali una secolare ed integra faggeta ed arbusteti di agrifoglio. I bacini idrografici dei fiumi S. Paolo e Zavianni, che interessano gran parte del paesaggio, presentano caratteristiche geo-morfologiche, vegetazionali e naturalistiche che per la loro rilevanza hanno determinato l'azione tutoria della Soprintendenza tendente a mantenere il grado di naturalità dei luoghi, negli ultimi decenni minacciato da incongrue attività antropiche (prelievo di brecciolino, accatastamento rifiuti urbani, inadeguate opere idraulico-forestali). L'alta valle del San Paolo è costellata da piccoli borghi abbandonati

che derivano dalla riforma agraria attuata negli anni '50 dall'ERAS (Borghi Morfia, Schisina, Pietrapizzuta, Malfitano, PianoTorre). Tra gli elementi che maggiormente contribuiscono alla qualificazione delle due vallate, si rammenta la presenza di rari endemismi vegetazionali e faunistici che, a causa dei processi antropici, hanno subito un drastico ridimensionamento in termini di localizzazione e di numero di essenze. In particolare fra le emergenze vegetazionali si rileva la presenza dell' Epilobium dodonei del Platano orientale e del Salicetum gussonei, mentre tra le specie faunistiche si nota il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), specie inserita nella lista rossa e legata ai torrenti che hanno ancora spiccate caratteristiche di naturalità. In questo contesto territoriale spiccano anche beni individuati come il monastero basiliano di S. Salvatore de' Placa, ville ottocentesche, costruzioni rurali e piccoli manufatti che qualificano il paesaggio. Il tratto del fiume Alcantara che ricade nell'area è contraddistinto da peculiarità geo-morfologiche e naturalistiche di eccezionale rilevanza paesaggistica e scientifica come le spettacolari Gole di c/da Larderia, le "Gurne" delle c/de Passerella, Mitogio e Ciappa: piccoli laghi formati dal fiume negli intervalli intercorrenti tra le cascate e le gole che numerose segnano l'asta fluviale. Le "Gurne" sono caratterizzate da una fitta e varia vegetazione sia radicata che galleggiante come il ranuncolo a pennello e la lenticchia d'acqua. Frutteti, oliveti ed agrumeti intercalati da vaste zone boschive e vegetazione arbustiva e/o erbacea, costituiscono il paesaggio agricolo e naturale che si alternano vicendevolmente nell'area. L'urbanizzazione si addensa nelle adiacenze della Strada Statale 185 e dei nodi urbani principali costituiti dai centri fondati in età medievale che, sotto la spinta della pressione antropica, tendono ad espandersi incontrollatamente inglobando piccoli aggregati rurali o nuclei minori, come è accaduto a Gaggi. Nelle vicinanze di Graniti a Serro di Sorvia e lungo il torrente Petrolo si aprono numerose cave abusive che deturpano il paesaggio.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e dei paesaggi fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione del Parco Fluviale dell'Alcantara e della R.N.O. Bosco di Malabotta;
- alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali abbandonati);
- al loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;

- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- a ridurre l'impatto negativo degli agglomerati edilizi e delle aree di recente urbanizzazione.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale e semi naturale delle alte valli del Fiume Alcantara e dei Torrenti San Paolo, Zavianni, Cataldo e dei versanti collinari e montani

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio (fattorie, masserie, fabbricati rurali) e dei borghi rurali a funzionalità specifica (Morfia, Malfitano, Pietra Pizzuta, ecc.) anche ai fini dello sviluppo di un turismo eco- compatibile;
- censimento dei sentieri e dei percorsi trazzerali, del loro stato di conservazione e delle modalità d'uso;
- creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti.

b. Paesaggio agrario e dei centri e nuclei storici e rurali

- Incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- ai fini della localizzazione d'impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture e comunque, in zone che non compromettano la fruizione visiva dei luoghi;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero ambientale delle aree verdi compromesse e delle cave abusive o dismesse (Serro di Sorvia, torrente Petrolo, Poggio Michele);

- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante Piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio; tali Piani, redatti a cura delle Amministrazioni comunali, dovranno avere specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

5a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

5b. Paesaggio del centro storico e delle aree urbane di Francavilla di Sicilia
(aree di interesse paesaggistico art. 134, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, salvaguardandone le tipologie e gli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana, evidenziando in particolare i margini della città storica medievale;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la rappresentatività storica di tali spazi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi. assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare cave;
- collocare ripetitori;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l’alterazione del paesaggio urbano consolidato.

5c. Paesaggio delle aree archeologiche di Francavilla di Sicilia
(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio storico di pregio, salvaguardandone le tipologie e gli elementi decorativi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi. assicurando la fruizione delle vedute e del panorama.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti.

5d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

5e. Paesaggio naturale/seminaturale dei torrenti S. Paolo e S. Cataldo
(SIC ITA030020, ITA030021, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

5f. Paesaggio agrario collinare e del bacino dei torrenti Zavianni e S.Paolo
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali e dei loro affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del

paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

5g. Paesaggio delle aree archeologiche di Francavilla di Sicilia

(vincolo archeologico del centro urbano e alle falde della collina del castello)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- conservazione e tutela del paesaggio rurale, della vegetazione naturale e della geomorfologia del sito;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

5h. Paesaggio delle aree naturali protette

(Parco fluviale dell'Alcantara e R.N.O. Bosco di Malabotta, art.142, lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo del fiume Alcantara e dei suoi affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua se interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- tutela degli elementi geomorfologici tipici del fiume Alcantara (forre laviche), delle emergenze idrologiche e biologiche rilevabili lungo l'alveo fluviale, nonché del patrimonio vegetale presente sul corso e sulle sponde (formazioni arboree ed arbustive, vegetazione erbacea ed acquatica tipica dell'ambiente fluviale ripariale);
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (formazioni boscate naturali ed artificiali, vegetazione rupestre e di macchia mediterranea) anche tramite interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità e della conservazione dell'habitat faunistico;
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali);

- tutela e valorizzazione dei percorsi trazzerali e dei sentieri panoramici, con individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione scientifica ed alla fruizione dei beni naturali e culturali.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie agli organi competenti per le proprie attività istituzionali sui boschi o per la gestione del Parco e della Riserva;
- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare scariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con i Regolamenti di gestione del Parco Fluviale Alcantara e della R.N.O. Bosco di Malabotta.

5i. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo (megaliti) presenti sull'altopiano dell'Argimusco.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

5l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 26

Paesaggio locale 6

Valle del Timeto e Capo Calavà

Inquadramento territoriale

Individua un territorio dove il paesaggio agrario storico antropizzato prevale nettamente su quello naturale e seminaturale costituito da aree boschive per la maggior parte concentrate tra Librizzi e Sant'Angelo di Brolo. Il paesaggio agrario è rappresentato da colture di noccioleti, oliveti, vigneti e agrumeti che, alternandosi, organizzano il manto vegetazionale del territorio, costellato da piccoli manufatti che attestano la tradizione contadina dell'area. Risalendo verso il crinale s'incontrano palmenti a cielo aperto, abbeveratoi, fontane, senie, cappelle ed edicole votive. Queste piccole strutture, documento dell'aspetto produttivo e devozionale della tradizione contadina locale, sono dislocate lungo le vie della transumanza, individuate da sentieri, carrarecce, mulattiere che talvolta coincidono con relitti delle Regie Trazzere demaniali, sopravvissuti ad alienazioni ed usurpazioni. L'area, che si affaccia sui golfi di Milazzo e di Patti, è tradizionalmente caratterizzata da un'urbanizzazione diffusa che si addentra sino alle pendici montane e trova i suoi punti di riferimento storico nell'antico centro di Patti e, più a monte, nei centri medievali di San Piero Patti, Librizzi, Ficarra e Sant'Angelo di Brolo. La matrice che ha definito nel tempo la diffusione dell'insediamento nell'entroterra è in parte individuabile nella Regia Trazzera n. 24 "Patti – Randazzo", per la maggior parte coincidente con l'odierna Strada Statale 113, dalla quale si dipartivano numerosi percorsi demaniali ancora parzialmente leggibili. La fascia costiera, articolata in piccole cale, è contraddistinta da Capo Calavà (SIC ITA030033) che, protendendosi sul mare, conclude il Golfo di Patti. Il possente promontorio, che segna una componente qualificante del paesaggio, si erge molto alto sul mare (m. 137 s. l. m.) con pareti verticali incise da anfratti e contrassegnate da grotte marine ubicate sul lato nord-orientale. I versanti ospitano pregevoli biotipi tra cui una particolare vegetazione rupicola tipica delle rocce molto aride (*Anthyllis barba-jovis*). Il litorale, che presenta un rilevante interesse paesaggistico determinato dalla sua caratteristica conformazione e dall'alta panoramicità, sul lato sud-occidentale è interrotto dal piccolo promontorio roccioso su cui sorge una torre cinquecentesca ("Torre delle Ciavole") che, a causa della forte erosione costiera, minaccia il crollo. Un altro punto focale della litoranea è costituito dal versante meridionale di Capo Tindari (SICITA 030032 e R.N.O.) assoggettato a tutela ex art. 136 del D.lgs. 42/04 per il rilevante interesse paesaggistico rivestito. I centri costieri negli ultimi decenni hanno avuto un forte incremento turistico con conseguente espansione edilizia che, soprattutto nei tratti di

Marina di Patti – San Giorgio e Capo Calavà – Gioiosa Marea, ha fagocitato i piccoli nuclei storici provocando la dispersione della loro identità urbanistica e culturale. Patti e Marina di Patti costituiscono ormai un unico ambiente urbano che tende ulteriormente ad espandersi disordinatamente anche a danno delle emergenze archeologiche di cui questo contesto è ricco. La villa romana di c/da S. Erasmo è svilita dalla presenza di detrattori ambientali costituiti dalla centrale ENEL e da capannoni industriali sedi di attività produttive non congrue con la naturale vocazione della zona. Di analoga sorte è minacciata l'area archeologica in c/da Monte situata ai margini della strada Provinciale 132. Tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, particolare rilievo rivestono le rovine di Gioiosa Vecchia situate sul panoramico Monte Gioiosa. La zona - su cui sorgono i ruderi del centro medievale abbandonato nel settecento e strutture murarie del V secolo a. C. - è raggiungibile tramite una Trazzera Demaniale (R.T. n.97) che dipartendosi da Gioiosa Marea giunge sino al nucleo storico di Sorrentini, dove s'innesta sulla carrareccia demaniale (R.T. n.96) che collega Patti a Ficarra attraversando un paesaggio agricolo messo in pericolo dalla disordinata espansione edilizia che, senza alcun riferimento tipologico, aggredisce i piccoli borghi rurali della zona. Emergenze geologiche e naturalistiche sono individuate dai giacimenti minerari (Antimonio) di Rocca Saracena e dalla Sughereta di Bosco Forni, deturpata dalla vicinanza di grandi cave abusive che si addensano lungo la fiumara di Brolo. Molte altre cave abusive lacerano il territorio ed alcune raggiungono grandi dimensioni (Monte S. Pietro, Portella Danzi) determinando gravi danni al paesaggio ed all'equilibrio idrogeologico. I centri interni, tutti d'origine medievale, in linea di massima conservano la giacitura urbanista storica, ma anche qui si nota la tendenza a saturare gli spazi non costruiti e, soprattutto, l'assenza di riferimenti tipologici negli interventi di ristrutturazione e manutenzione del tessuto edilizio storico. Fattori di rischio del paesaggio sono: spopolamento delle aree interne, eccessivo carico antropico delle coste, degrado dei centri storici per abbandono e/o opere di manutenzione inadeguate, snaturamento del valore storico testimoniale del paesaggio agrario tradizionale per la presenza di detrattori ambientali e caotica antropizzazione delle aree agricole; le aree archeologiche, se non sufficientemente valorizzate e salvaguardate sono soggette ad abbandono, scarsa fruibilità, attività antropiche inadeguate e/o potenzialmente nocive.

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'alta valle del Timeto e dei versanti montuosi;

- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando contestualmente le potenzialità turistiche anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico e rurale, a recuperare e valorizzare l'identità culturale dei centri e dei nuclei storici e rurali minori;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri e della periferia urbana;
- alla tutela ed al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, centri storici abbandonati) ed al suo corretto inserimento nei circuiti turistici e culturali;
- alla conservazione delle emergenze naturali e dei valori percettivi della costa.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale e agro-pastorale dell'alta e media valle del Timeto

- recupero filologico e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (mulini, masserie, case rurali, ecc);
- mantenimento delle aree a pascolo naturale ed incentivazione di metodologie colturali e zootecniche eco-compatibili;
- favorire interventi per il miglioramento dei pascoli, quali spietramenti, realizzazione di abbeveratoi, recinzioni ecc.;
- censimento dei sentieri e dei relitti trazzerali, dello stato di conservazione e delle modalità d'uso;
- recupero filologico dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- recupero dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- monitoraggio dei versanti soggetti ad instabilità ed elevata erodibilità;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Portella Pireto, Piano Danzi, Monte San Pietro).

b. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici

- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- mantenimento, ove esistenti, delle aree non edificate a margine del centro storico e interventi di restauro paesaggistico-ambientale nelle zone di saldatura con le aree di espansione;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione con particolare attenzione all'arredo urbano, alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento storico e/o rurale (Sant'Angelo di Brolo, Librizzi, Piraino,...).

c. Paesaggio della fascia costiera e delle prime pendici collinari

- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Torre delle Ciavole, Torre di Brolo, grotte archeologiche di Gioiosa Marea, Villa romana di Patti,...) e loro inserimento in circuiti culturali e turistici intercomunali;
- recupero ambientale delle discariche e delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Bosco di Gelso, Fiumara di Brolo, Monte Cipolla,...) e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depuratori, depositi d'inerti, ecc.);
- recupero paesaggistico delle aree dove ricadono emergenze archeologiche soggette a pressione antropica e/o attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattico-scientifica (villa romana di c/da S. Erasmo, area archeologica di c/a Monte, ecc...);
- recupero della sughereta di Bosco Forni;
- al limite delle aree di espansione in programma dovranno essere individuate e normate aree verdi a ridotta edificazione nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

6a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni e area di interesse archeologico Acquafico (fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c, area di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica in corrispondenza delle foci (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei Torrenti Zappardino, Montagnareale, Timeto. con esclusione di eventuali zone A e B negli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'area di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

6b. Paesaggio della pianura di Mongiove
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- contenimento del consumo di nuovo suolo: le nuove costruzioni devono essere a bassa densità e di dimensioni contenute, tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo sparso, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- mantenimento delle caratteristiche di naturalità ancora presenti lungo l'alveo delle aste fluviali; l'eventuale difesa idrogeologica dovrà essere attuata sia con interventi che utilizzino l'ingegneria naturalistica sia tramite la reintroduzione di specie vegetali ripariali al fine del mantenimento di corridoi ecologici fluviali;
- tutela degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e degli elementi geologici (rocce, timponi, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- conservazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali di qualsiasi genere;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi nonché impianti tecnologici relativi al trattamento di rifiuti di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra che alterino le componenti geomorfologiche del territorio.

6c. Paesaggio della fascia costiera dal Vallone Cocuzza a Licari, dal Torrente del Magaro al Torrente Timeto

(fascia di rispetto costiero, art.142, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;

- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

6d. Paesaggio urbano di Piraino

(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a; art.134, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.
- conservazione dei margini dell'abitato.

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

6e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

6f. Paesaggio della fascia costiera dal confine occidentale di Brolo al Vallone Cocuzza, dal Torrente Timeto a Mongiove (fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;

- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale nonché da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio costiero;
- mantenimento e riqualificazione degli edifici e della viabilità esistente, da effettuarsi anche mediante piantumazione di essenze vegetali autoctone.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- realizzare cave;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare impianti industriali;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica in corrispondenza della foce (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) del Torrente S. Angelo di Brolo.

6g. Paesaggio naturale/seminaturale del promontorio di Capo calavà
(SIC ITA030033, art. 134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri

dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

6h. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse di Capo Calavà (fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela degli elementi geomorfologici (pareti verticali, anfratti grotte marine, etc...) che concorrono a formare il promontorio di Capo Calavà in quanto sito di particolare interesse biogeografico, nonché dei biotopi e della vegetazione rupicola presente sulle rocce;
- difesa degli habitat costieri, delle dune marittime, delle scogliere e della vegetazione tipica presente sulle coste;
- miglioramento dei complessi boscati, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e tutela della vegetazione di macchia mediterranea soprastante i rilievi collinari, finalizzati anche alla conservazione del sito di interesse faunistico e al potenziamento della biodiversità;

- interventi di riqualificazione ambientale del litorale, dei torrenti e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con l'individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, con esclusione di nuove volumetrie, e rimozione dei detrattori paesistici;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- alterare la configurazione morfologica dei versanti rocciosi e delle falesie; effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- collocare strutture prefabbricate anche mobili, ad esclusione di quelle stagionali a servizio dei lidi balneari, che dovranno essere realizzate con criteri rispettosi dei valori paesaggistici;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

6i. Paesaggio di Gioiosa Vecchia (Gioiosa Guardia)

(area di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco archeologico di Tindari di cui al D.A. 24/GAB dell'11/04/2019.
- restauro e valorizzazione dei beni storici-architettonici che ancora si conservano nell'area; recupero del sito urbanistico e dei ruderi dell'abitato che caratterizzano il Borgo medievale di Gioiosa Vecchia (o Gioiosa Guardia) presente sull'altipiano;
- mantenimento delle trazzere e dei percorsi storicizzati finalizzati alla fruizione del patrimonio culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale e delle aree agricole coltivate;
- conservazione dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche (pareti rocciose, rupi, scarpate, fossi, etc...) che concorrono alla formazione del sito montuoso.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

6l. Paesaggio delle aree naturali protette
(R.N.O. Laghetti di Marinello, art.142, lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela degli elementi geomorfologici che compongono la fascia costiera, di particolare interesse biogeografico, posta a ridosso del promontorio di Capo Tindari (pareti rocciose a strapiombo sul mare, insenature, spiagge sabbiose, cavità naturali, etc...);
- tutela delle rare specie endemiche che compongono la vegetazione rupestre, della macchia mediterranea, nonché delle specie botaniche presenti ai piedi delle rupi e sui litorali sabbiosi a ridosso del promontorio di Capo Tindari;
- tutela dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale delle aree boscate e di macchia mediterranea attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali).

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili con esclusione di quelle necessarie alla sorveglianza e alla salvaguardia delle aree di Riserva effettuate da parte degli Enti a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;

- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi nonché manomettere la vegetazione rupestre endemica presente sulle rupi e sulle falesie a strapiombo sul mare;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e all'Ente gestore della Riserva per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare lidi balneari lungo tutto l'arenile e/o collocare strutture prefabbricate, anche mobili, dentro la zona A della Riserva Laghetti di Marinello.

6m. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6n. Paesaggio delle aree archeologiche

(vincolo archeologico di Patti Marina e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m di C.da Monte e Mongiove)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco archeologico di Tindari di cui al al D.A. 24/GAB dell'11/04/2019.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali

per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

6o. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6p. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 27

Paesaggio locale 7

"Media e alta valle del Novara e dell'Elicona"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio, in cui ricadono le valli dei torrenti Mazzarà-Novara ed Elicona, segna un punto di transizione del territorio che qui sfuma i caratteri peloritani in quelli nebroidei sotto il profilo sia fisico che storico-culturale. In questa porzione territoriale, dove la sagoma delle vette gradualmente si addolcisce, lo sperone calcareo della Rocca di Novara (SIC ITA030006) si erge aspro ammantato da una ricca e varia vegetazione che si dirada verso la sommità per far luogo ad aride pareti solcate da stretti passaggi e profonde gole, ricovero di numerose specie dell'avifauna, principalmente di rapaci. Alle pendici della Rocca, sorge il Riparo della Sperlinga, grotta d'interesse paleontologico e paleoetnologico

situata sotto una balza rocciosa che interrompe la verticalità delle ripide pareti ed è circondata da rigogliose aree boschive. Il rilievo, che per le sue peculiarità morfologiche è un forte punto di riferimento visivo del paesaggio percettivo, è caratterizzato anche da una vegetazione ricca e diversificata che, oltre formare cenosi di rilevante interesse florofaunistico, ne accresce il valore paesaggistico, peraltro già riconosciuto ed esteso a tutto il territorio comunale di Novara di Sicilia, ex art. 136 D.lgs 42/04. L'area, che storicamente individua il punto di connessione tra il versante ionico e quello tirrenico, è attraversata dalla Strada Statale 185, un tracciato ottocentesco che offre su ambedue i versanti una grande varietà di scenari suggestivi e caratteristici. Le zone collinari e montane, sono costellate da numerose e singolari strutture localmente denominate "Cuburi": antiche costruzioni in pietra a pianta di norma quadrata o circolare, con superficie compresa tra i due ed i dodici metri quadrati e copertura a cupola, che sorgono numerose, nell'Ambito 9, soprattutto nel territorio di Montalbano Elicona e Basicò, dove sono ancora adoperate dai contadini o, come ricovero occasionale, dai pastori. Questi piccoli manufatti, di cui s'ignora l'origine, si ergono isolati od inseriti in strutture più complesse formate da terrazzamenti sostenuti da muretti a secco e comunicanti tramite scale ricavate negli stessi spessori murari. I "Cuburi" talvolta sono raggruppati intorno ad un cortile ed affiancati da circoli pavimentati che fungono da aia, mentre il terrazzo sottostante viene adoperato come "mandra". Tra queste strutture particolare interesse riveste la cosiddetta "Mandura du' geusuittu" a Portella Zilla sull'altopiano dell'Argimusco che ricade quasi integralmente in questo paesaggio. La "Mandura" (Ovile) è formata da un recinto realizzato con grossi macigni e da una grotta entro cui, nel secolo scorso, è stato edificato un casotto che veniva usato per mantenere al fresco i latticini. Il complesso è integralmente realizzato con materiale di riuso reperito in sito. I "Cuburi" sorgono in tutto il territorio da c/da Conche presso Falcone a c/da Preda vicino a Montalbano Elicona, infittendosi sempre più in prossimità dello spartiacque (insediamenti di Zitta, Fontana Murata, Preda, Polverello...). Queste costruzioni, non ancora integralmente censite, sono affiancate sul territorio da manufatti litoidi estremamente interessanti quali "Cintimburi" (mulini a mano) vasche, palmenti (notevoli quelli di Fontana Murata, Ronchi, Carbonieri, Vigna Corti e, soprattutto, di Fontana Schiavi) e "Circoli": piattaforme rotonde lastricate a secco con diametro oscillante tra nove ed undici metri ubicate in posizione elevata a poca distanza dai "Cuburi". I "Circoli" - concentrati nelle c/de Preda, Zitta e su Monte Cucullo - in tempi relativamente recenti venivano adoperati per la trebbiatura. All'estremo margine nord-orientale della R.N.O. Bosco di Malabotta, in zona B, (SIC ITA030005), si apre lo spettacolare altopiano dell'Argimusco caratterizzato da grandi monoliti arenacei. Nell'altopiano, oltre ai megaliti - imponenti masse rocciose con tracce d'intervento

antropico (gradini, vasche, incisioni...) – sorge l'insediamento di "Cuburi" di Fontana Schiavi ed una tomba rupestre ipogea localmente detta "Grotta u' rumitto". Il paesaggio è qualificato anche da aree archeologiche risalenti a differenti epoche (pre-arcaica, greca, romana e bizantina) concentrate tra Furnari, Tripi, e Mazzarà Sant'Andrea, nei pressi della Regia Trazzera n. 564 "Fontana del Re (Raccuia) - Furnari", di cui rimangono poche tracce a valle. A poca distanza da Monte Pirgo si apre una grande cava autorizzata che produce un grave inquinamento visivo al sito che con Pizzo Ciappa delimita un'area collinare di particolare interesse paesaggistico ed ambientale. Il paesaggio naturale è costituito da vegetazione arbustiva alternata a boschi, questi ultimi ubicati in prossimità delle vette e concentrati maggiormente alle pendici della Rocca di Novara, dove allignano specie che costituiscono esempi unici per i Peloritani (*Aubrieta deltoidea*, *Daphne oleoides* Schereberu). Altre vaste aree boschive con rare associazioni vegetazionali si rinvengono in prossimità di Montalbano Elicona in zona di pre-riserva del Bosco di Malabotta (*Dactylrhiza sambucina*, *Ilex aquifolium*). Il Paesaggio agricolo, costellato da beni isolati connessi alla cultura agro-pastorale è formato da zone coltivate a seminativi alternate a frutteti ed oliveti che in taluni punti s'inoltrano sino alla dorsale. I minuscoli borghi, i casolari, le abitazioni rurali che punteggiano il territorio con gli annessi palmenti e frantoi per la molitura delle olive, sono ulteriori elementi di connotazione e qualificazione del paesaggio che documentano la funzione economica del contesto territoriale ed il suo divenire nel tempo. Tra i centri ed i nuclei storici, tutti d'origine medievale, particolare rilevanza rivestono Montalbano Elicona e Novara di Sicilia ambedue contraddistinti da episodi edilizi di elevata dignità architettonica. L'abitato di Montalbano Elicona, adattandosi alla scoscesa morfologia dei luoghi, si snoda in tortuose viuzze che s'arrampicano sino al castello, frutto d'interessantissime stratificazioni storiche e punto focale del centro. Le cortine architettoniche che, in linea di massima, ancora conservano le caratteristiche originarie sono costituite da case in pietra arenaria che in talune zone rivestono un importante interesse storico ed artistico. Analogo interesse riveste il centro di Novara di Sicilia, fondato nel XII secolo e la cui tessitura urbana conserva le peculiarità distributive medievali. L'integrità del paesaggio - già in parte compromessa da numerose cave abusive (c/de Scelia, Molino, Pomarazzo, Casale, San Nicola, Caprazza), discariche dismesse (c/de Isola, Piani e Formaggiara) ed altri detrattori ambientali (antenne per telecomunicazioni, depuratori, collettori) – è ulteriormente minacciata da parchi eolici di progetto previsti in prossimità degli insediamenti dei Monti Pito, Castellazzo, Polverello. I centri ed i nuclei sono principalmente minacciati da abbandono e da interventi edilizi non coerenti con la struttura urbana e la tipologia storica.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- a salvaguardare i valori paesaggistici, ambientali, morfologici e culturali dei versanti montani e dell'alta valle;
- ad assicurare la fruizione degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il mantenimento dell'equilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a conservare e/o recuperare l'identità culturale dei Centri e dei Nuclei storici;
- alla conservazione del paesaggio agro-pastorale;
- alla difesa e valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) ed alla sua corretta immissione nei circuiti turistici quale volano dell'economia locale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale e agro-pastorale

- Riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali...) e di un turismo eco- compatibile;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio, valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- mantenimento e miglioramento delle aree a pascolo naturale, mediante spietramenti, realizzazione di recinzioni, abbeveratoi, ecc.;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, e loro integrazione in una rete di relazioni ecologiche e funzionali;
- recupero dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica sulle aste fluviali e sui loro affluenti;
- recupero filologico dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici per la fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- censimento, conservazione dei "Cuburi" e dei "Circoli" esistenti e loro valorizzazione mediante la creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici;
- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava non autorizzate (Monte Bammina c/da Pomarazzo, Torrente Madala, c/da Caprazza) e delle aree degradate dalla presenza di discariche (Colle Fontana d'Ercole, c/da Formaggiara...);
- conservazione delle emergenze geomorfologiche, naturali e culturali;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli

insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

b. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici

- Conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;
- mantenimento, ove esistenti, delle aree non edificate a margine del centro storico e interventi di restauro paesaggistico-ambientale nelle zone di saldatura con le aree di espansione;
- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante piani attuativi di recupero corredati da progetti di sistemazione paesaggistica di dettaglio con particolare attenzione all'arredo urbano, alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

7a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

7b. Paesaggio del Centro storico e delle aree urbane di Novara di Sicilia
(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle aree non edificate ai margini del centro storico, al fine di salvaguardare la forma urbana ed evidenziare le stratificazioni storiche che ne attestano l'origine medievale;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- conservazione e tutela delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare antenne e ripetitori;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

7c. Paesaggio agrario delle colline di Novara di Sicilia

(vincolo paesaggistico, art.134, lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari. Per qualunque intervento sui corsi d'acqua dovrà essere previsto l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica;
- mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio e degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale);
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi), degli elementi geologici e morfologici (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità utilizzando la tipologia edilizia tradizionale, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito. Nelle aree esterne all'edificato dei borghi rurali, le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, con l'individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

- per la localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, alle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

7d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;

- realizzare impianti eolici.

7e. Paesaggio naturale/seminaturale dello sperone calcareo di Rocca di Novara e delle Rocche dell'Argimusco

(SIC ITA030005, SIC ITA030006, art.134, lett.a; vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione, tutela e valorizzazione delle antiche costruzioni in pietra, con le relative pertinenze, nonché dei manufatti (Cuburi, Circoli, Mulini, Palmenti, etc...) che caratterizzano il paesaggio silvo-pastorale presenti nell'area dell'Argimusco;
- conservazione e tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) che concorrono a formare le cime della Rocca di Novara, in grado di costituire habitat di interesse anche per l'avifauna;
- tutela delle rare specie vegetali e delle formazioni arbustive e di bosco; miglioramento delle aree a pascolo naturale;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua oggetto di sistemazioni idrauliche improprie e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- censimento e manutenzione dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici funzionali alla fruizione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio, dei caratteri silvo-pastorali e dell'insediamento agricolo storico (aree agricole a seminativo, frutteti e oliveti; nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri) anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio aperto in direzione dei versanti ionico e tirrenico;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare impianti tecnologici;
- realizzare nuove strade ed effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- trasformare in rotabili le trazzere o strade sterrate esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione.

7f. Paesaggio delle aree archeologiche

(vincoli archeologici di C.da Cardusa, Rocca della Sperlinga-S. Basilio e Piano Pirgo e Pizzo Cocuzza; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m, di C.da Chiappe, Conduro, Giampareda, Monte Saraceno e Pezza Grande)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco archeologico di Tindari di cui al D.A. 24/GAB dell'11/04/2019.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

7g. Paesaggio delle aree naturali protette
(R.N.O. Bosco di Malabotta, art. 142 lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo (megaliti) presenti sull'altopiano dell'Argimusco;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (formazioni boscate naturali ed artificiali, vegetazione rupestre e di macchia mediterranea) da effettuarsi anche tramite interventi di rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità e della conservazione dell'habitat faunistico;
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali);
- tutela e valorizzazione dei percorsi trazzerali e dei sentieri panoramici, con individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione scientifica ed alla fruizione dei beni naturali e culturali.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle

aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle opere necessarie all'organo istituzionale competente per le proprie attività istituzionali o per la gestione della Riserva;
- realizzare impianti tecnologici, infrastrutture e reti;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di materiali solidi o liquidi o qualsiasi impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- realizzare qualsiasi altro intervento in contrasto con il Regolamento di gestione della R.N.O. "Bosco di Malabotta".

7h. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione delle singolarità geologiche costituite dalle ciclopiche formazioni rocciose che si ergono dal suolo (megaliti) presenti sull'altopiano dell'Argimusco.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

7i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;

- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

7l. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 28

Paesaggio locale 8

“Media e alta valle del Patri”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio comprende la valle individuata dal sistema idrografico del Torrente Patri – Fantina ed in cui si riversano anche parte dei sistemi Longano ed Idria. La dorsale è segnata dai versanti occidentali della Montagna di Vernà e Pizzo Batteddu ed all'interno dell'area ricadono anche il versante settentrionale della Rocca di Novara (SIC ITA030006) e la fiumara di Floresta (SIC ITA030037). Il paesaggio naturale e semi-naturale è costituito da aree boschive sia naturali che artificiali (demanio Mela) inframmezzate da macchia mediterranea. Particolare interesse rivestono i boschi compresi tra l'antico borgo di Bafia ed il panoramico Pizzo Sughero, al cui margine corre la traccia della Regia Trazzera n. 79 che anticamente collegava Barcellona P.G. e Castoreale a Pizzo Batteddu, da dove proseguiva per innestarsi sul tracciato che da Antillo giungeva a Casalvecchio Siculo. La Trazzera, che individua un suggestivo e panoramico percorso, sul versante tirrenico non è stata modificata sino a Bafia, mentre su quello ionico giunge quasi ininterrotta sino alla R.T. n.49, su cui s'innesta. In prossimità dello sperone roccioso Castello Margi (sito di rilevante interesse geologico) si dispiegano i boschi del demanio Mela. Interessanti biotipi - oltre quelli già evidenziati per la Rocca di Novara nel paesaggio locale 7 - si rilevano nel torrente Fondachelli (*Epilobium dodonaei*, *Senecio aethenensis* Jan) mentre tra i siti d'interesse geologico si annoverano le miniere di piombo e zinco di Val Pomia e Val Carbonia vicino ai borghi di Bafia e Catalimita. Il manto vegetazionale d'origine antropica s'inoltra sino alle pendici della Rocca di Novara ed è formato principalmente da oliveti cui si alternano zone non molto estese destinate a colture agrarie per la maggior parte concentrate vicino a Castoreale. Numerosissime sono le aree d'interesse archeologico d'età preistorica, classica e romana situate tra Castoreale, Barcellona (c/de Malotto, Vignale, Pietro Paolo, Monti S. Croce e S. Onofrio, Gala, S. Venera, Pizzo Scoglio, Serro Spadolelle) e Rodi Milici, dove a Monte Cocuzzo insistono i resti dell'antica Longane. Tra i beni isolati, le numerose strutture fortificate che punteggiano questa porzione del territorio attestano il ruolo da esso rivestito anche in epoca medievale. A poca distanza dal monastero di Gala, di cui rimangono pochi resti, sorgono la torre di Sipio, risalente agli inizi del quattordicesimo secolo, e le seicentesche Torri Mollica e Kappa, quest'ultima facente parte di una masseria fortificata abbandonata. Risalendo verso monte gli impianti

difensivi cedono il passo a manufatti collegati all'economia rurale, quali masserie, mulini, palmenti e trappeti, localizzati in prossimità dei nuclei storici che sino agli inizi del novecento non avevano autonomia amministrativa e gravitavano intorno a Novara di Sicilia e Castoreale. L'impianto dei nuclei e dei centri ricadenti nel paesaggio è di norma radiocentrico ma si nota la tendenza a saturare gli spazi vuoti con aggregati edilizi privi di riferimenti tipologici con conseguente perdita dei caratteri tradizionali degli insediamenti rurali e dei nuclei storici. Particolare rilevanza urbanistica e paesaggistica riveste Castoreale. Fondato in età medievale, il centro si sviluppa radialmente su una vetta collinare individuando un riferimento visivo per le zone circostanti. La tessitura edilizia riflette le vicende storiche del comune, che subì gravi danni a seguito del sisma del 1693. La ricostruzione diede luogo ad edifici in stile tardo barocco estremamente interessanti, innestati sulla giacitura urbanistica medievale e intercalati da strutture trecentesche. Opportunamente valorizzato il centro potrebbe fungere da volano per un rilancio socio-economico della zona, imperniato sulla valorizzazione dei borghi rurali, delle risorse naturali e dell'economia agricola per incentivare un turismo alternativo ed eco-sostenibile. Tra i fattori critici e di rischio si rileva la tendenza allo spopolamento delle aree interne, la presenza di cave abusive a Pizzo Rosso e presso il Torrente S. Gaetano in c/da S. M. di Gesù, i depuratori e gli scarichi lungo il Torrente Fantina nei pressi di Fondachelli e Fondachelli-Fantina che costituiscono detrattori visivi ed ambientali. Potenziali detrattori ambientali del paesaggio sono i previsti parchi eolici sul crinale principale, in zona di confine di Siti d'Interesse Comunitario, e nell'area di Portella Cavalieri e Monte Cipolla.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti montani e collinari, della valle del Torrente Patri-Fantina, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- al recupero delle aree di cava, alla mitigazione dei fattori inquinanti, a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario;
- alla tutela e al recupero ed alla valorizzazione dei Centri e dei Nuclei Storici del patrimonio culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi di riferimento del tessuto territoriale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici collinari

- conservazione e valorizzazione delle stratificazioni storiche e degli elementi distintivi che attestano l'origine medievale dei centri (Castroreale, Rodi Milici,...);
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Fondachelli, La Chiesa, Fantina, ...) valorizzazione della sua identità storica e mantenimento del rapporto integrato tra campagna e tessuti urbani, a tutela del contesto storico, morfologico e funzionale (agro-pastorale);
- recupero filologico dei Nuclei Storici rurali (Raiù, Carnale, Bafia, Catalimita, Gala, S. Paolo,...), mediante l'eliminazione dei fattori di degrado ed il mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi tradizionali;
- valorizzazione delle aree archeologiche (Malotto, Vignale, Pietro Paolo, Monti S. Croce e S. Onofrio, Gala, Croce Malotto, Monte Cocuzzo, ecc...) anche mediante la creazione la riqualificazione degli spazi di pertinenza.

b. Paesaggio naturale e seminaturale

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri silvo-pastorali del paesaggio e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali, ecc.).

c. Paesaggio agricolo ed agro- pastorale

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali ad aree di elevato interesse ambientale;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- sviluppo di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

8a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni (fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

8b. Paesaggio dell'aree di interesse archeologico di Monte San Onofrio, C.da Croce Maloto, S. Venera, Monastero di Gala
(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca e restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate i grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare i caratteri specifici del sito.

In queste aree non è consentito:

- eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, liquidi o il deposito di materiali di qualsiasi genere.

8c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

8d. Paesaggio naturale/seminaturale della Rocca di Novara e della Fiumara di Floresta

(SIC ITA030006, SIC ITA030037, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche (rocce, timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) che concorrono a formare le cime della Rocca di Novara, in grado di costituire habitat di interesse anche per l'avifauna;
- salvaguardia delle formazioni vegetali e dei biotopi presenti nel torrente Fondachelli;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole o di ricostituzione della macchia o del bosco mediterraneo;
- conservazione dei valori naturali e della biodiversità presenti nei due SIC considerati siti di particolare interesse biogeografico, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo;
- censimento e manutenzione dei relitti trazzerali, dei sentieri storici e/o panoramici funzionali alla fruizione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico;

- riuso del patrimonio architettonico anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali, etc...)
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio aperto in direzione della costa;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- realizzare infrastrutture e reti o impianti tecnologici;
- realizzare nuove strade ed effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- trasformare in rotabili le trazzere o le strade sterrate esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

8e. Paesaggio dell'aree archeologiche

(vincoli archeologici di Piano Pirgo e Pizzo Cocuzza, Pizzo Ciappa; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m, di Pizzo Ciappa, C.da Vignale, Monte Migliardo, Monte S. Croce, Pietro Pallio, Serro Cannata, Serro Spadolelle)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

8f. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

8g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

8h. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 29

Paesaggio locale 9

“Media e alta valle del Gualtieri e del Mela”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio include le valli dei sistemi idrografici dei torrenti Mela, Corriolo e Gualtieri sino al confine della piana di Milazzo. Un prezioso contesto ambientale è individuato dal bacino montano del torrente Mela (SIC ITA 030007) contrassegnato dalle panoramiche vette di Rocca Timogna, sito di considerevole interesse geologico (erosione delle arenarie), e Pizzo Croce le cui pendici sono incise dalle forre ombrose del Vallone Ferrà dove allignano stazioni di *Woodwardia radicans*, rarissima felce delle regioni mediterranee in via d'estinzione, che nella zona si radica anche negli affluenti del Mela: Valloni Lacino e Mandrazza e, presso Monte Girasara, nelle scenografiche cascate del Cataolo. Le cascate percorrono a regime idrico costante una profonda gola (Ula funna) dell'alta valle del torrente Gualtieri; le rapide si articolano in Cataolo Alto e Basso e sono caratterizzate da rara vegetazione ripariale tipica delle forre (*Laurus nobilis*, *Evonymus europaeus*). Altre importanti specie vegetali si rilevano a Rocca Stefana e Monte Poverello, ambedue ricadenti in SIC ITA 030010 ed in zona A della R.N.O Fiumedinisi e Monte Scuderi. Tra i siti di rilevante interesse paesaggistico e naturale si annoverano i Pizzi Mualio, della Croce e Monte Poverello, da cui si gode un ampio panorama che spazia da Monte Rossimanno a Rocca di Padiglione dove nidifica l'aquila reale. Ammantata da castagneti, la vetta di Pizzo Croce è raggiungibile mediante un tracciato coincidente con la Regia Trazzera n. 20 che collega Santa Lucia del Mela alla dorsale peloritana attraversando ambienti boschivi e seminaturali di notevole interesse paesaggistico, il cui manto vegetazionale è prevalentemente costituito da brughiere alternate a praterie e macchia alta in evoluzione. Pizzo Mualio segna un'area contraddistinta dalla presenza da boschi a prevalenza di latifoglie con stazioni di *Trifolium savianum*. A poca distanza si apre il laghetto artificiale di Postoleoni o Posto Leone, area attrezzata circondata da boschi di notevole interesse paesaggistico. Il paesaggio agrario concentrato nell'area collinare nelle vicinanze dei centri abitati, è costituito prevalentemente da oliveti alternati a seminativi e colture agrarie ed è minacciato da un insediamento diffuso che si addensa in prossimità della piana di Milazzo. Tra i Centri ed i Nuclei storici, tutti d'origine medievale, particolare interesse riveste Santa Lucia del Mela arroccato alle pendici dell'antico castello che sorge alla sommità di una collina; il centro si sviluppa radialmente, prolungandosi lungo la strada

provinciale, assunta, già in età ottocentesca, come naturale direttrice d'espansione. Negli ultimi decenni il centro ha continuato ad ampliarsi per addizione, assumendo modelli edilizi anonimi che snaturano la sua identità storico-architettonica. Analoga tendenza si rileva anche a Gualtieri Sicaminò, a Condrò ed a San Pier Niceto che tendono ad inglobare le frazioni limitrofe, sino a formare una conurbazione continua. Una grande cava autorizzata deturpa l'area archeologica di Pizzo Lando. Altre cave, sia autorizzate (c/da Camicia) che abusive (c/de Frarà, Luca, Case Fulci), sorgono nelle vicinanze ed a Monte Pione arrecando grave danno al paesaggio ricadente nel comprensorio del Mela, dichiarato quale area ad elevato rischio ambientale dall'A.R.T.A con decreto del 2//11/02. Altri fattori di rischio del paesaggio sono la tendenza allo spopolamento delle aree interne, la depauperazione dell'ambiente agrario nei fondovalle e nelle prime pendici collinari, la perdita dei caratteri formali e tipologici del patrimonio architettonico rurale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi, delle valli del Gualtieri e del Mela delle emergenze e specificità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre e/o eliminare il carico inquinante e l'impatto negativo delle urbanizzazioni atipiche nei fondovalle, delle attività estrattive;
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture isolate e percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e delle alte e medie valli

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- conservazione delle emergenze geologiche geo-morfologiche e biologiche;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici (Regie Trazzere e sentieri), finalizzati alla creazione di

itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei Beni Naturali presenti nella zona (Cascate del Cataolo, Ula Funna, forre del vallone Ferrà, alto corso del Mela,...);

- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (Pizzo Lando, c/de Frarà, Luca, Torrente Mela, c/da Case Fulci,...).

b. Paesaggio agricolo

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- incentivare il recupero, la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale (costruzioni rurali, mulini ad acqua, ...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.
- conservazione e recupero dei borghi e dei nuclei rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, serre, depositi di inerti, industrie agro-alimentari,...).

b. Centri e Nuclei Storici

- mantenimento ed il recupero dei margini dei Centri Storici e - dove ancora leggibile – della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Gualtieri Sicaminò, Soccorso, ...);
- recupero paesaggistico delle zone d'espansione, mediante piani attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesistica di dettaglio;
- tutela del contesto storico, morfologico e funzionale (agro-pastorale); deve essere evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli e aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;

- recupero filologico dei Nuclei Storici e dei borghi rurali (Gualtieri, ecc,...), mediante l'eliminazione dei fattori di degrado ed il mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

9a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni

(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

9b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

9c. Paesaggio naturale/seminaturale delle alte valli del Mela e del Gualtieri (SIC ITA030007, SIC ITA030010, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche dei torrenti e dei valloni (cascate, forre, vegetazione ripariale, etc...);
- recupero ambientale dei corsi d'acqua oggetto di impropri interventi di regimentazione;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (costruzioni, mulini, ..), anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio naturale ed agrario. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare nuova viabilità o trasformare in rotabili le strade sterrate esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare impianti tecnologici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare captazioni idriche negli alvei o il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione dei torrenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

9d. Paesaggio dell'aree archeologiche di Pizzo Lando, Serro Spadolelle, Monte Lanzaria

(vincoli archeologici e aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

9e. Paesaggio delle aree naturali protette

(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art.142, lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione delle associazioni vegetali, delle piante rare o endemiche presenti al fine del potenziamento della biodiversità e della sostenibilità della fauna vertebrata ed invertebrata;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;
- conservazione delle formazioni alveo-ripariali insediate nell'alto corso del Torrente Gualtieri e nelle relative fasce di rispetto;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali)
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove

- strade e piste e la trasformazione in rotabili delle strade sterrate esistenti ad eccezione di quelle necessarie agli organi istituzionali competenti per le proprie attività istituzionali in materia di boschi e per la gestione della Riserva;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
 - realizzare discariche di rifiuti solidi, di inerti o di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - realizzare serre;
 - effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - effettuare il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti nei torrenti e nei valloni;
 - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

9f. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

9g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

9h. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 30

Paesaggio locale 10

"Media e alta valle del Niceto"

Inquadramento territoriale

Comprende il bacino idrografico della Fiumara Niceto sino al confine con il paesaggio della Piana di Milazzo. L'alta valle è un contesto ambientale caratterizzato da elementi percettivi

di notevole rilevanza paesaggistica, cui s'associano pregevoli valenze ambientali e naturali. Nell'area ricadono parte del SIC ITA030010, della zona A della R.N.O Fiumedinisi e Monte Scuderi, nonché Z.P.S. ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area dello Stretto. Il paesaggio naturale e seminaturale è composto da rimboschimenti demaniali ormai naturalizzati intervallati da vegetazione a gariga, pascoli naturali con rocce nude affioranti. Quello agrario è formato da oliveti e colture agricole eterogenee che si spingono sulle alture collinari sino all'alta valle. In prossimità delle sorgenti di Acqua del Calvario, inserito in un pregevole contesto ambientale, sorge il piccolo borgo montano di Pellegrino, nei cui pressi è situato un santuario cinquecentesco di rilevante interesse storico artistico (S.Maria del Crispino). A monte del nucleo storico di Pellegrino, nelle adiacenze delle Rocche Iero, sgorgano le cascate di Silimò, che danno luogo ad uno spettacolo affascinante replicato a Pizzo Tremola, dove alla confluenza del Vallone Lauro con la Fiumara Niceto, in profonde e quasi inaccessibili fenditure, scorrono le rapide del Cataolo che, unitamente alle numerose sorgenti della zona, ricadono nell'area dichiarata ad elevato rischio ambientale dall'A.R.T.A con Decreto del 02/11/02. Anche nell'alto bacino idrografico del Niceto si rilevano stazioni della rara *Woodwardia radicans*, ubicate presso le Rocche Iero e le sorgive a monte di Pizzo Tremola. Altri interessanti e rari biotopi vegetano sulla dorsale (*Cardus cephalanthus*, *Euphorbia corallioides*) e sul crinale secondario settentrionale (*Calendula suffruticosa* subsp *fulgida*, *Frittilaria messanensis*), dove sorge anche la vasta necropoli d'età ellenistica di Monte Palostrago. Dal panoramico percorso di crinale denominato "Sentiero degli Alpini", all'altezza di Puntale Bandiera, si diparte il Sentiero Girasì che riprende in parte il tracciato della Regia Trazzera n. 3, realizzata a collegamento del versante tirrenico con quello ionico che attraversava a mezza costa sino ad innestarsi sulla Regia Trazzera n.8 (Messina – Villafranca Tirrena), di cui rimane traccia. Il sentiero Girasì attraversa il demanio forestale di Rometta e si conclude a Serro Ginestri, zona di elevato interesse paesaggistico in cui sorge il Santuario di San Leone, fondato nel XII secolo dai monaci benedettini nei pressi della grotta dove, secondo la tradizione, nel periodo iconoclasta (sec.VIII d.C.) visse in romitaggio il Santo protettore di Rometta. I numerosi borghi, per la maggior parte ubicati nelle vicinanze dell'Eremo, unitamente ai centri costituiscono l'armatura storica del territorio che in età medievale rivestì un ruolo rilevante nel contesto fortificato dell'area tirrenica, come attestato dalle roccaforti di Monforte San Giorgio, Roccavaldina e Venetico che individuano elementi qualificanti del paesaggio percettivo. Tra i fattori critici, si rileva il pericolo d'estinzione per fattori ambientali (area ad elevato rischio ambientale) di rare specie vegetali ad alto livello di rappresentatività (*Woodwardia radicans*), scarsa leggibilità della genesi urbanistica ed architettonica dei centri e dei nuclei storici, per l'alterazione

delle configurazioni formali originarie, elevato livello di antropizzazione del paesaggio agrario nei fondovalle e nelle prime pendici collinari, perdita dei caratteri formali e tipologici del patrimonio architettonico rurale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e percettivi dei versanti della dorsale peloritana e dei principali sistemi montuosi;
- alla conservazione delle emergenze culturali, geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico e dei carichi antropici;
- a ridurre i fattori di degrado ed inquinamento ambientale;
- a conservare e ricostituire il tessuto agrario ed il patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture isolate, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale/seminaturale del sistema Niceto- Bagheria e della dorsale peloritana

- Recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità e alla costituzione della Rete ecologica;
- conservazione delle emergenze geologiche geo-morfologiche e biologiche;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Santuario di San Leone, S. Maria del Crispino, aree archeologiche di Bonerba, La Pisterina, Immacolata...);
- valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione d'itinerari naturalistici ed escursionistici, per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti nella zona (cascate di Silimò, rapide del Cataolo,...).

b. Paesaggio delle aree agricole e dei centri collinari

- Mantenimento e la valorizzazione dell'attività agricola e diffusione dell'uso di tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziarne il ruolo di tutela ambientale;

- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa;
- gli interventi in zona agricola devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- interventi di disinquinamento nelle aree interessate da scarichi (Pellegrino, Gimello, Chiappi,...) e mitigazione dei detrattori ambientali.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

10a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni (fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

- costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
 - mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
 - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
 - tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
 - localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
 - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
 - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
 - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

10b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

10c. Paesaggio naturale/seminaturale del sistema Niceto-Bagheria e della dorsale peloritana

(ITA030011, SIC ITA030010, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità e alla costituzione della Rete ecologica;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- recupero con tecniche di ingegneria naturalistica dei tratti fluviali artificializzati e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed eco-sistemica del sistema Niceto-Bagheria al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturalistico e storico-culturale;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

10d. Paesaggio delle aree naturali protette

(R.N.O. Fiumedinisi e Monte Scuderi, art.142, lett.f)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità della Riserva Naturale Orientata in quanto sito di particolare interesse biogeografico con valenze ecosistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della Rete ecologica d'Ambito;
- conservazione delle emergenze geologiche, geo-morfologiche, degli affioramenti e dei versanti rocciosi, anche al fine di favorire l'habitat ideale per l'avifauna stanziale e migratoria;
- conservazione delle formazioni alveo-ripariali insediate nell'alto corso del Torrente Niceto-Bagheria e nelle relative fasce di rispetto;
- recupero con tecniche di ingegneria naturalistica dei tratti fluviali artificializzati e ricostituzione degli elementi di importanza naturalistica ed eco-sistemica del sistema Niceto-Bagheria al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei flussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali e culturali;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste e la trasformazione in rotabili delle strade sterrate esistenti ad eccezione di quelle necessarie agli organi istituzionali competenti per le proprie attività istituzionali in materia di boschi e per la gestione della Riserva;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, di inerti o di materiale di qualsiasi genere;

- realizzare nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre;
- effettuare captazioni idriche e modifiche del regime idraulico dei corsi d'acqua;
- effettuare il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti nei torrenti e nei valloni;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

10e. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

10f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

10g. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 31

Paesaggio locale 11

"Rametta e Bauso"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio, formato dalle valli dei sistemi idrografici Saponara, Santa Caterina e Gallo, comprende parte della Z.P.S. ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area dello Stretto. Il territorio è costellato da numerose, anche se non sempre agevolmente identificabili, strutture fortificate. Oltre alla roccaforte di Rometta, nella zona sorgono i castelli di Bauso, Calvaruso, Saponara, le torri costiere di Rometta Marea (l/tà Due Torri) ormai quasi irriconoscibili, i tardo ottocenteschi Forti umbertini: Dinnamare, Puntal Ferraro, Croce Cumia e la coeva Batteria di portella Chiarino. I fortilizi, strettamente connessi all'armatura difensiva della vicina Messina, rivestono un rilevante interesse testimoniale

non adeguatamente salvaguardato e valorizzato, in quanto, per la maggior parte, giacciono in stato di abbandono o hanno subito interventi incongrui che ne hanno alterato le connotazioni stilistiche originarie. Il paesaggio naturale e seminaturale è principalmente rappresentato dai demani forestali di Saponara e Rometta che concorrono significativamente alla qualificazione del luogo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I boschi composti da differenziate associazioni forestali alternate a macchia mediterranea, includono rari endemismi esclusivi dei peloritani (*Anthemis messanensis* Brullo) localizzati su Monte Dinnammare, che segna la vetta più alta e panoramica del primo tratto della dorsale. La vegetazione rupestre e ripariale è contrassegnata da rare specie endemiche che allignano a Puntale Saitta, nella Fiumara San Pietro-Tracanalì (*Woodwardia radicans*, *Laurus nobilis*) e sulle Rupi di Rometta (*Erucastrum virgatum*, *Brassica incana*, *Orchis maculata*). Lo spartiacque che delimita il versante ionico da quello tirrenico marca una componente primaria del paesaggio percettivo ed in particolare il segmento compreso tra Messina e Scaletta Zanclea è caratterizzato da un'altissima intervisibilità che consente di vedere contemporaneamente ambedue le fasce costiere, l'arcipelago Eoliano, l'Etna, la costa calabrese e l'Aspromonte. Dal percorso di cresta, individuato dalla Strada Provinciale 59 bis, si dipartono panoramici tracciati viari, quali il Sentiero Ziriò e l'ottocentesca strada militare che congiunge la coeva Batteria di Portella Chiarino con il panoramico Monte Campone, dove sorge l'omonimo Forte. La provinciale 59 bis dopo Dinnammare si trasforma in una pista sterrata ("Sentiero degli Alpini") che percorre il crinale per circa settanta chilometri. Tra i punti di rilevante interesse paesaggistico dell'area sommitale, oltre a quelli già enunciati, si evidenziano le panoramiche vette di Croce Cumia e Monte Bandiera, i bei rimboschimenti tardo ottocenteschi di Portella Chiarino e la rigogliosa zona boschiva delle sorgenti del torrente San Pietro attraversata dal Sentiero Brignoli. La dorsale è inoltre caratterizzata dalle formazioni calanchive di Monte Fafà in c/da Serro e dalle antiche cave di Gesso, ambedue proposte ad assoggettamento di tutela paesaggistica dalla Soprintendenza di Messina, in quanto riconosciute componenti geologiche e morfologiche distintive e connotanti del paesaggio percettivo locale. Tra i centri collinari particolare importanza storica ed architettonica riveste l'antica città-fortezza di Ramth, attuale Rometta, edificata nel 976 dagli arabi sui resti della bizantina Remata, o Rimata. La stessa città bizantina- edificata al V sec. d. C. - è sorta su nuclei preesistenti risalenti ad età preistorica e greca di cui sono state ritrovate tracce nel centro urbano. Ulteriori testimonianze di frequentazioni preistoriche (Neolitico, Eneolitico, Bronzo Medio e Tardo) e d'insediamenti greci sono stati ritrovati nella vicina località La Motta. Nonostante i gravi danni subiti dal terremoto del 1908, Rometta conserva numerose testimonianze architettoniche che consentono la lettura delle stratificazioni storiche urbane, quali la

chiesa di S. Maria dei Cerei (conosciuta come SS. Salvatore e detta comunemente chiesa bizantina), edificata tra il VI ed il X secolo, le coeve chiese rupestri rinvenute nelle grotte delle contrade S. Giovanni, Sottocastello e nei pressi del convento dei Cappuccini, i passaggi coperti (dammus) d'origine araba, i resti del palazzo federiciano e delle mura di cinta, i rilevanti episodi edilizi d'età barocca. Nonostante la grande importanza paesaggistica ed architettonica, l'antico centro è soggetto a fattori di degrado determinati da inadeguati interventi di manutenzione e ristrutturazione e dall'abbandono. Il paesaggio agrario – costituito da oliveti e colture agrarie con prevalenza di agrumeti – è localizzato in prossimità della litoranea, nelle prime pendici collinari e lungo le fasce di divagazione dei sistemi idrografici. La ragguardevole spinta antropica ed industriale, quest'ultima concentrata principalmente nelle vicinanze del torrente Saponara, determinano il depauperamento della copertura vegetale con considerevoli ricadute negative sull'ambiente. Ulteriori aggressioni al paesaggio sono causate da grandi cave abusive localizzate a Saponara nelle c/de Cardà- Aironi, Salvatorello, Giuntarella ed a Rometta in c/da Filari.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi;
- alla conservazione e salvaguardia della vegetazione rupestre e ripariale e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni;
- a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario;
- a mantenere la struttura policentrica del sistema urbano e la sua identità culturale;
- alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e delle alte valli

- Favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo.
- conservazione e valorizzazione delle emergenze geo-morfologiche e biologiche;

- recupero dei Forti Umbertini e loro inserimento con funzioni attive nel circuito del patrimonio culturale e ambientale;
- recupero filologico dell'ottocentesca strada militare di Portella Chiarino, dei sentieri e della rete trazzera demaniale con creazione di percorsi naturalistici e didattici ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (c/da Cardà-Aironi);

b. Paesaggio agricolo delle aree collinari e dei fondovalle

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica.
- riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- gli interventi in zona agricola devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, cave storiche, viabilità rurale, sentieri);
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, alle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate (c/de Salvatorello, Giuntarella., Filari,...).

c. Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici

- mantenimento dell'equilibrio tra centro storico ed espansioni recenti mediante la conservazione delle aree di margine, conservazione del patrimonio edilizio di valenza storico-ambientale e recupero del tessuto urbano dequalificato da interventi incongrui;

- riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione con particolare attenzione all'arredo urbano, all'inserimento di aree destinate a verde e viali alberati che consentano la lettura della crescita urbana, al recupero paesaggistico delle cortine edilizie alla qualità architettonica ed ai colori delle superfici costruite;
- mantenimento, dove ancora leggibile, della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Como, Musarra, S. M. di Trapani,...); valorizzazione della sua identità storica e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali e del rapporto integrato tra campagna e tessuti urbani;
- conservazione e valorizzazione delle emergenze architettoniche ed archeologiche (strutture ipogee delle Rupi di Rometta, S. Maria dei Cerei, ecc..).

d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- mantenimento delle attività agricole tradizionali (oliveti ed agrumeti) e loro valorizzazione anche al fine d'incrementare attività agri-turistiche;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...).
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

11a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

11b. Paesaggio delle aree costiere
(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

11c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

11d. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana (SIC ITA030011, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo o di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione di corridoi ecologici;

- riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale);
- recupero dei sentieri e della rete trazzerale demaniale con creazione di percorsi naturalistici e didattici ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi), elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che nelle zone agricole dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- controllo dei prelievi ed utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico" e per la componente "sistema antropico - sottosistema agricolo-forestale", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- modificare il regime idraulico dei corsi d'acqua o alterare la configurazione delle sponde, degli alvei e delle formazioni vegetali esistenti;
- realizzare impianti tecnologici che implicano il consumo di nuovo suolo;
- realizzare cave;
- realizzare nuove strade o piste;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

11e. Paesaggio di Monte Palostrago e delle Rupi di Rometta

(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca e conservazione dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- tutela degli elementi geomorfologici e paleontologici che caratterizzano i rilievi collinari (grotte, cavità rupestri, stratigrafie, fossili, etc...);
- tutela e conservazione delle aree boscate, delle specie vegetali di interesse naturalistico presenti sui pendii, sulle rupi e sulle pareti rocciose;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi collinari, con esclusione di quelle opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili per la pubblica incolumità da parte degli Enti pubblici a ciò preposti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, con esclusione degli interventi mirati alla ricerca e tutela dei beni archeologici da parte della Soprintendenza;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave;
- esercitare attività agro-pastorali.

11f. Paesaggio dei Calanchi di Serro e delle Cave di Gesso *(vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)*

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero ambientale del territorio nelle dismesse aree di cava;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- tutela delle formazioni calanchive;
- tutela della vegetazione e dei biotopi presenti sui versanti del bacino e sul greto della Fiumara Valle Larga;
- valorizzazione e gestione pubblica o privata delle aree perimetrate, attuata tramite forme compatibili con la tutela

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, ad esclusione delle opere ritenute indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ritenute a rischio dalle autorità competenti;
- realizzare nuove edificazioni;
- realizzare nuove strade o piste e ampliare quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni o captazioni di acque superficiali o in sottterraneo.
- prelevare materiale nell'area delle cave dismesse, o realizzare nuove cave;
- realizzare serre;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

11g. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

11h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

11i. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;
- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali.
- in corrispondenza della foce del Torrente Saponara, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

11i. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli

ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 32

Paesaggio locale 12

“Pianura e penisola di Capo Milazzo”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio - confinante ad Est con Rometta Marea e ad ovest delimitato da Capo Tindari – comprende l'intera pianura ed i paesi che la coronano affacciandosi sulle prime pendici collinari. L'area individua una porzione territoriale variegata, ricca di entità biotiche, abiotiche, percettive ed antropiche di altissimo valore, ma anche di contraddizioni fruibili che hanno determinato gravi danni al paesaggio e minacciano di distruggere un importante patrimonio ambientale e culturale. Punto focale dell'unità di paesaggio è la penisola di Capo Milazzo, contraddistinta da peculiarità geomorfologiche, naturali ed antropiche che la rendono un raro esempio di equilibrata azione sinergica tra natura ed evoluzione storica del territorio. Dal promontorio (SIC ITA030032), proteso verso l'arcipelago eoliano nitidamente stagliato all'orizzonte, si domina a ponente il golfo di Patti delimitato da Capo Calavà e ad oriente il golfo di Milazzo concluso da Capo Rasocolmo. Verso l'entroterra il panorama abbraccia la catena montuosa dei Peloritani e l'imponente mole dell'Etna che la sovrasta. Per il suo altissimo pregio naturalistico il tratto compreso tra la Fondazione Lucifero e l'estremo lembo con D.A. n.77543/92 e declaratoria n. 4906/92 è stato riconosciuto monumento naturale ai sensi e per gli effetti degli artt.10 e 45 del Dlgs n. 42/04. e l'intera area sino a Via Colombo è stata inoltre assoggettata a tutela paesaggistica con DD. PP.RR. n. 693/74 e n.896/79. La penisola alta e rocciosa è un importante geosito (Tirreniano di Capo Milazzo), d'interesse paleontologico con rari aspetti vegetazionali (*Hyoseris taurina* (Pamp.) Martinoli, *Echinops spinosissimu*, *Ephedra distachya*). Di particolare bellezza sono i fondali settentrionale ed orientale che ospitano rare biocenosi sciafile, interessanti esemplari di malacofauna, coralligeno di fascia e praterie di *Posidonia* presenti anche nell'area prospiciente il borgo marinaro di Vaccarella. Il manto vegetazionale d'origine antropica presenta un notevole interesse testimoniale. Le colture tradizionali sono costituite da oliveti d'antico impianto (circa 140 anni) e da vigneti che in quest'area sono coltivati da epoche remote. Molteplici specie vegetali rare allignano tra i numerosi anfratti del promontorio e nelle piccole baie sabbiose (*Echinops spinosissimus*, *Limonium minutiflorum*, *Glaucium flavum*...). L'ambiente naturale è arricchito da baie, scogli, spelonche naturali (“Grotta dell'oro”) tra cui spiccano la grotta

marina “Gamba di Donna” e la mitica “Grotta di Poliremo” detta anche “Grotta delle Ninfe”. La conformazione della penisola e l’altissima intervisibilità costiera hanno influito sul contesto territoriale, cosparso da significative architetture militari e civili stratificatesi nel corso del tempo. Le fortificazioni medievali trovano la massima espressione nel Castello le cui vicende architettoniche sono strettamente connesse all’evoluzione urbanistica. Il promontorio è disseminato anche da innumerevoli edifici religiosi e civili di altissimo valore architettonico ed etno-antropologico. Tra questi ultimi particolare interesse storico rivestiva la Tonnara del Tono trasformata in residence negli anni ottanta e di cui purtroppo rimangono soltanto alcuni magazzini annessi. Numerosi reperti archeologici testimoniano l’evoluzione storica della penisola, già abitata in epoca preistorica. Le vicende storiche della città che ospitò il più antico porto della costa tirrenica, si riflettono sull’odierna organizzazione urbana che individua il suo nucleo più antico nel “Borgo”, ubicato alle pendici del Castello di cui fu e permane naturale estensione. Il quartiere, detto anche “Città alta”, nella gerarchia delle strade, nella tessitura tortuosa dei vicoli e nelle tipologie edilizie rivela la sua origine araba. I piccoli edifici che prospettano sulla strada grande che collega il Borgo alla cittadella murata sono privi di facciate con giardini-cortile recintati da alti muri. Percorrendo i vicoli e le due scalinate che collegano la “Città Alta” al quartiere Vaccarella, al tessuto edilizio “minore” si alternano splendidi edifici barocchi e tardo-barocchi che raggiungono la massima espressione nella cosiddetta “Città Bassa”, dove operò Giovanbattista Vaccarini (1702 – 1768). Tra gli anni cinquanta e settanta il patrimonio architettonico dell’espansione urbana postcinquecentesca ha subito alcune mutilazioni, contestualmente all’abbandono della zona più antica, ma a partire dalla fine degli anni ottanta nel centro storico si è registrata una inversione di tendenza che ha portato al graduale recupero e riuso del tessuto edilizio ed urbanistico. Una zona di accentuato degrado si rileva nell’area compresa tra Fondachelli e Spadafora, dove a ridosso della Statale 113 il territorio è deturpato da enormi cave d’argilla, in parte abbandonate, sia autorizzate che abusive (c/de Timoniere, Triari, Tracoccia, Ciamina, Biviola, Scarano, Serro) che minacciano anche aree d’interesse archeologico, come la cava di I/tà Scarano ubicata a ridosso di un insediamento antico; le cave, collegate alle fabbriche di laterizi che tradizionalmente contraddistinguono il territorio di Venetico Marina, vanno soggette ad interventi di recupero e di ripristino orografico. Anche in quest’area permangono reperti archeologici (Fornace in laterizi di epoca romana nel Centro Urbano di Spadafora). Altro caposaldo del paesaggio è Capo Tindari, splendido promontorio ricco di esclusivi endemismi vegetali (*Festuca humifusa*, *Centaurea seguenzae*, ecc...), particolarità geologiche ed importantissimi reperti archeologici; peculiarità uniche che hanno determinato molteplici provvedimenti tutori ambientali (SIC ITA030012 - Laguna di

Oliveri - Tindari, R.N.O. Laghetti di Marinello), paesaggistici e archeologici ex artt. 10 e 136 D.lgs n. 42/04. Sul lato nord-orientale dello sperone roccioso si sviluppa la laguna di Oliveri - Tindari che, oltre ad essere un importante punto di riferimento per l'avifauna, forma un ecosistema di rimarchevole interesse ambientale e naturalistico, caratterizzato da continue trasformazioni morfologiche naturali. Il sistema lagunare è formato da laghetti salmastri in evoluzione (Nuovo, Fondo Porto, Porto vecchio) e da formazioni più antiche (Verde, Marinello e Mergolo della Tonnara) che risultano già rilevate dall'Istituto Geografico Militare nelle mappe realizzate tra il 1860 ed il 1895. Le pareti rocciose con stratificazioni fossillifere sono incise da anfratti e grotte di notevole interesse come Grotta di Rocca Femmina o Fata Donna Villa, un'affascinante cavità naturale ricca di stalattiti e stalagmiti. Sull'acrocoro sorgono le cospicue e rilevanti testimonianze della colonia di Tyndaris fondata nel 396 a.C. (insediamento dell'età del bronzo, centro abitato greco-romano). Il luogo, oltre ad essere meta di importanti flussi turistici legati alla presenza del Teatro e delle numerose testimonianze archeologiche, è tradizionalmente sede di un'intensissima attività devozionale legata al culto mariano. Notevole interesse paesaggistico presenta anche l'area costiera compresa tra Milazzo ed il promontorio di Tindari, cui fanno corona i piccoli centri medievali arroccati sulle limitrofe pendici collinari. L'ampia pianura che si dispiega tra Milazzo e Barcellona è caratterizzata da piccoli nuclei rurali sorti in funzione della tradizione agricola della zona, in passato contraddistinta dalla presenza di estesi latifondi appartenenti alla nobiltà milazzese e castrense che presidiava ed amministrava i propri fondi tramite grandi masserie. Nel corso degli ultimi due secoli la fusione di questi nuclei ha generato la nascita di centri complessi che trovano in Barcellona Pozzo di Gotto l'espressione più eclatante e contraddittoria. La cittadina trae origine dai tre borghi di Sant'Antonino, Barcellona e Pozzo di Gotto che saldandosi hanno dato luogo all'attuale centro divenuto Comune soltanto nel 1815. L'espansione incontrollata, che negli ultimi decenni ha assunto ritmi velocissimi e caotici, ha determinato l'ulteriore inglobamento di centri minori (Oreto, Catalamità, Acquaficara, Nasari, Centineo, Santa Venera del Piano) cancellandone i caratteri distintivi. La dilatazione disarmonica delle aree urbanizzate, oltre a danneggiare sotto il profilo ambientale e percettivo il paesaggio storico naturale ed antropizzato, minaccia le numerose zone archeologiche che ricadono in prossimità del centro abitato (necropoli di Monte Risica e Colle Cavalieri, insediamenti d'età romana e tardo romana di Oreto e Centineo, insediamenti d'età preistorica e classica di Monte San Onofrio e C.da Torre Lunga, ecc...). Il paesaggio agrario è connotato da vasti uliveti, frutteti e sistemi colturali e complessi inframmezzati da colture intensive in serra per la maggior parte ubicate nell'entroterra milazzese e tra Barcellona e Terme Vigliatore. Il litorale, da cui si godono ampi panorami, presenta un

andamento che verso Capo Tindari diventa più sinuoso, con strette spiagge per la maggior parte di sabbia mista a ciottoli Il paesaggio Pianura e penisola di Capo Milazzo, con le sue due riviere sottese dalla penisola protesa sul mare, la pianura e i primi versanti, la corona di centri che vi si affacciano, possiede valenze storiche, paesaggistiche, architettoniche ed ambientali notevolissime e storicamente vede una zona fra le migliori e le più ambite proprio nella riviera di levante oggi sede di insediamenti industriali che confliggono fortemente con i valori e le valenze che i luoghi ancora possiedono per morfologia e storia e rispetto a cui soprattutto alcuni impianti industriali si configurano come detrattori paesaggistici tra l'altro lesivi di potenzialità economiche non indifferenti. La presenza della raffineria, della centrale per la produzione di energia elettrica e dell'Area di Sviluppo Industriale hanno avuto gravi ricadute negative sia sullo sviluppo urbanistico e più in generale sul contesto territoriale delle aree limitrofe, soggette a grave degrado paesaggisticoambientale che minaccia di estendersi ai comuni contigui, come dichiarato con Decreto A.R.T.A del 2//11/'02, sia sullo sviluppo economico con ricadute negative per l'intera provincia. Le scelte economiche-sociali degli anni sessanta e settanta non hanno valutato la vocazione turistico-agricola della zona creando un polo industriale in un'area ad altissima sensibilità ambientale e di eminente valore paesaggistico e scientifico. In un'ottica di sviluppo sostenibile è necessario rimuovere gradualmente i fattori di degrado e recuperare e riconvertire l'area, favorendo attività produttive a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione e, soprattutto, la trasmissione alle generazioni future di un patrimonio culturale e paesaggistico irripetibile.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la conservazione delle emergenze biotiche e abiotiche;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti costieri;
- alla valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa;
- a ridurre l'inquinamento ambientale e paesaggistico determinato dalle aree di cava, dagli insediamenti produttivi e dagli impianti tecnologici;
- a favorire attività divulgative per la conoscenza e la fruizione della R.N.O. Laghetti di Marinello e del SIC ITA030032 Capo Milazzo;
- alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale degli insediamenti della piana e dei versanti collinari;

- a favorire ed incentivare lo sviluppo economico allineando gli usi con le potenzialità economiche e le vocazioni del territorio.

1. Indirizzi

a. Penisola di Capo Milazzo e Capo Tindari

- monitoraggio dello stato dei laghetti salmastri di Marinello e della biodiversità nei diversi tipi di habitat;
- tutela dei valori percettivi e salvaguardia delle emergenze archeologiche, geologiche, geomorfologiche (pareti rocciose, cavità, arenili,...) e vegetazionali;
- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari escursionistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di interesse archeologico, paleontologico e geomorfologico (Grotta del Tono, Grotta dell'oro, Grotta marina Gamba di Donna, Grotta di Polifemo, Grotta di Rocca Femmina).
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche, geomorfologiche (laghetti salmastri, versanti rocciosi) e biologiche (specie endemiche rupicole);
- spostamento e/o mitigazione dei detrattori ambientali (Ripetitori di Monte Trino,...).

b. Paesaggio della fascia costiera dalla Penisola di Capo Milazzo a Capo Tindari

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici;

c. Paesaggio della Piana e dei versanti collinari

- mantenimento dell'attività agricola ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole, ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali

ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla serricoltura;

- interventi tendenti al mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione agraria del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- tutela e valorizzazione delle emergenze archeologiche e loro inserimento in circuiti culturali e turistici anche tramite la realizzazione di un sistema integrato di parchi archeologici comunali e intercomunali.
- recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani di recupero urbanistico-ambientale corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- gli interventi in zona agricola di devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, viabilità rurale, sentieri) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo e dell'agricoltura;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate e delle aree agricole degradate.

d. Paesaggio della riviera di levante

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- favorire lo sviluppo di tecnologie compatibili che minimizzino l'impatto paesaggistico-ambientale degli impianti tecnologici;
- promuovere la riconversione delle aree produttive favorendo l'insediamento di attività artigianali, commerciali e della piccola industria a basso impatto ambientale.
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del

- litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e perifluviali, al fine di creare corridoi ecologici;
- rimuovere e/o mitigare i fattori d'inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano quali parcheggi e viali alberati negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;
 - recupero paesaggistico delle aree di cava abusive o dismesse e delle fabbriche di laterizi, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale; tali piani devono prevedere la riconfigurazione dei luoghi e l'inserimento nel paesaggio degli impianti regolarmente autorizzati;

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

12a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni *(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)*

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

12b. Centro storico di Milazzo ed aree di espansione

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca e conservazione del patrimonio archeologico;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente " Archeologia";
- individuazione e tutela dell'antica trama viaria storicamente consolidata nonché salvaguardia dei nuclei insediativi e dei borghi originari legati anche a particolari attività lavorative (Castello, Borgo marinaro di Vaccarella), salvaguardandone gli aspetti, anche immateriali legati alla tradizione, che si sono stratificati sui siti e che caratterizzano il paesaggio urbano fino alla linea costiera;
- individuazione, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia storica, delle tipologie architettoniche tradizionali e degli elementi decorativi degli edifici;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente " Centri e nuclei storici ";
- salvaguardia degli ambienti naturali che ancora caratterizzano la linea costiera (vegetazione spontanea od introdotta e storicizzata, litorale sabbioso/ roccioso) ed i pendii collinari interni;
- salvaguardia delle strutture preesistenti di valore storico o costituenti elementi consolidati dei nuclei abitati periferici;
- contenimento del consumo di nuovo suolo agricolo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci e antenne, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, con esclusione di quelli destinati all'autoconsumo ed integrati negli edifici esistenti;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare cave;
- realizzare discariche e qualsiasi impianto tecnologico relativo al trattamento di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la linea naturale della battigia, ove presente, con esclusione delle necessarie opere di difesa del litorale;
- collocare strutture, anche amovibili e/o prefabbricate, e posizionare pontili galleggianti ad uso diportistico sulle e/o di fronte alle spiagge sabbiose/ghiaiose che ancora si conservano.

12c. Paesaggio della fascia costiera dal Torrente Elicona a Porto Rosa, dal Torrente Mazzarrà al Torrente Termini, dal Torrente Mela a Casazza, dalla Fiumara di Niceto a Case Vecchie
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;

- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- in corrispondenza delle foci delle aste fluviali (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei Torrenti Elicona, Favata, Mazzarà, Fiumara di Niceto, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

12d. Paesaggio dell'aree di interesse archeologico di Torreforte (Tonnarella), S. Biagio, Monte Le Croci, C.da Palcotto (Calderà), M. Gonia, C.da Centineo, C.da Torrelunga, Monte Marro, pendici Monte S. Onofrio, Protonotaro, C.da Vernacola, Pizzo S. Domenica, Monte Risica, Oreto, C.da S. Giuseppe, C.da Archi, S. Domenico, S. Gaspano
(aree di interesse archeologico, art.142, lett.m)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- ricerca, restauro e musealizzazione dei beni archeologici;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

In queste aree non è consentito:

- eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi, liquidi o il deposito di materiali di qualsiasi genere.

12e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;

- realizzare impianti eolici.

12f. Paesaggio della espansione urbana di Capo Milazzo

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia delle strutture preesistenti di valore storico o costituenti elementi consolidati del paesaggio;
- mantenimento del tessuto agrario, degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (colture ad oliveti e vigneti, fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri, muretti a secco, filari alberati etc...);
- contenimento delle nuove costruzioni, che dovranno essere a servizio dell'uso agricolo dei suoli, di dimensioni tali da non incidere o alterare il contesto generale del paesaggio rurale, e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso e la tipologia edilizia tradizionale;
- rimozione e/o mitigazione dei detrattori ambientali con eventuale rinaturalizzazione dei caratteri ambientali originali;
- ricerca, restauro e conservazione dei beni e delle emergenze archeologiche;
- recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e storico-culturale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare discariche e qualsiasi impianto tecnologico relativo al trattamento di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, con esclusione di eventuali interventi di consolidamento e messa in sicurezza da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.

12g. Paesaggio della fascia costiera da Marinello al Torrente Elicona

(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico con garanzia del permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;
- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero e completamento degli edifici esistenti;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;

- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

12h. Paesaggio dell'aree archeologiche di Tindari, C.da S. Leo, C.da Parco, C.da Archi, Monte Lanzaria, Monte San Onofrio, Monte Gonia, Serro Cannata, C.da Tono, C.da Cipressi, San Biagio.

(vincoli archeologici; aree di interesse archeologico, art.142, lett.m; Parco archeologico di Tindari)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco archeologico di Tindari di cui al D.A. 24/GAB dell'11/04/2019.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture, reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto;
- realizzare serre;

- realizzare cave;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

12i. Paesaggio delle aree costiere di particolare interesse di Capo Milazzo
(fascia di rispetto costiero, art.142, lett.a; SIC ITA030032)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;
- tutela della formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- interventi di riqualificazione ambientale del litorale, dei torrenti e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con l'individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "sistema naturale - sottosistema biotico", dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni.

12l. Paesaggio delle aree naturali protette

(R.N.O. Laghetti di Marinello, art.142, lett.f; SIC ITA030012)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela degli elementi geomorfologici (pareti rocciose a strapiombo sul mare, insenature, spiagge sabbiose, cavità naturali, etc...) che compongono il promontorio di Capo Tindari, sito di particolare interesse biogeografico, nonché del vasto arenile sottostante che racchiude i laghetti salmastri di Marinello;
- tutela delle rare specie endemiche di vegetazione rupestre e di macchia mediterranea presenti sul promontorio di Capo Tindari, nonché di quelle dell'habitat costiero ai piedi delle rupi, sui litorali sabbiosi e sulle sponde dei laghetti salmastri;
- tutela dell'ambiente umido costiero, inteso in tutte le sue componenti, finalizzato alla conservazione dell'habitat ideale per l'avifauna stanziale e di quella migratoria;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, viabilità rurale); conservazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali).

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili con esclusione di quelle necessarie alla sorveglianza e alla salvaguardia delle aree di Riserva effettuate da parte degli Enti a ciò preposti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- alterare la configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi nonché manomettere la vegetazione rupestre endemica presente sulle rupi e sulle falesie a strapiombo sul mare;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e all'Ente gestore della Riserva per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti aeree;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- realizzare lidi balneari lungo tutto l'arenile e/o collocare strutture prefabbricate, anche mobili, dentro la zona A della Riserva Laghetti di Marinello.

12m. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

12n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

12o. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati:

- alla salvaguardia delle foci delle aste fluviali (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei torrenti Patrì (o Termini), Longano, Mela, Floripotema, Muto-Gualtieri, Fiumara di Niceto, pertanto nell'area di rispetto delle foci, ad esclusione di eventuali zone A e B esistenti, e nelle aste fluviali sarà possibile realizzare solo interventi rivolti alla riqualificazione paesaggistico-ambientale ed alla ricostruzione degli elementi naturali al fine di creare corridoi ecologici;
- al recupero paesaggistico degli aggregati edilizi e dei villaggi costieri, al cui margine dovranno essere individuate zone destinate a verde;
- a favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere rimovibili;
- alla rimozione e/o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi inedificati ed elementi di arredo urbano negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;
- alla graduale e progressiva eliminazione degli anzidetti impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti urbani ed impianti per il trattamento dei rifiuti;
- realizzare cave;

- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.
- nelle aree ove insistono gli impianti di produzione d'energia e di raffinazione - che rappresentano i poli industriali a maggior incidenza sui fattori di degrado del Paesaggio Locale e costituiscono detrattori paesistici - nelle more di un piano globale di riconversione e recupero dell'area, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l'impatto visivo di tali impianti. E' vietato il potenziamento degli stessi e l'ampliamento delle aree interessate.

12p. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 33

Paesaggio locale 13

"Capo Rasocolmo"

Inquadramento territoriale

Abbraccia l'area compresa tra le fiumare Gallo e Tono, delimitata verso l'interno dalla dorsale Curcuraci-Antennamare. Il paesaggio ricade integralmente nella ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Curcuraci-Antennamare, Area marina dello Stretto. Sotto il profilo geomorfologico la zona ha un andamento moderatamente acclive ed è contraddistinta dalla massiva presenza di terrazzi marini del pleistocene medio, che nel tratto compreso tra Acqualadroni e Capo Rasocolmo determinano l'innalzamento della costa creando un ampio altopiano intensamente coltivato ad oliveti. Quest'area, di notevole interesse paesaggistico e testimoniale, è minacciata da potenziali insediamenti edilizi che ne cancellerebbero la storica connotazione agraria, ancora decifrabile nonostante circoscritti fenomeni d'abusivismo ed interventi edilizi inadeguati. Il territorio è innervato da una fitta

rete idrografica a regime torrentizio con letti fluviali di modesta ampiezza. Gli interventi idraulici eseguiti nella zona, benché inadeguati, non sono molto estesi e conseguentemente si è potuto mantenere un discreto livello di naturalità del reticolo idrografico che con idonei interventi di manutenzione e, ove necessario, rinaturalizzazione potrebbe riprendere a svolgere una corretta funzione di drenaggio del suolo. Un luogo di rilevante interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico è individuato da Capo Rasocolmo. Il promontorio - da cui si gode un ampio panorama che consente la contemporanea visione di Capo Milazzo e dell'arcipelago eoliano - individua un geosito con formazioni dunali qualificate da rappresentative cenosi costiere (*Eurocastrum virgatum*, *Dianthus rupicola*, *Centaurea sonchifolia*, *Senecio cineraria*). Altre specie dunali rare nella zona peloritana (*Ammophila littoralis*) si rilevano in pessimo stato di conservazione nel litorale compreso tra i torrenti Tarantonio e Marmora, dove abusivismi e speculazione edilizia hanno indotto un grave degrado paesaggistico-ambientale che unitamente a fenomeni erosivi pongono a rischio l'intero sistema dunale e litoraneo. L'erosione costiera notevolmente diffusa in tutta l'area provinciale viene affrontata localmente con barriere frangiflutti che non risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone limitrofe. Il tipo colturale preponderante dell'entroterra costiero è rappresentato da oliveti, alternati a vasti appezzamenti di colture eterogenee che si addentrano verso la dorsale, dove si sviluppano estese aree ammantate di pinete e vegetazione arbustiva a macchia alta di rilevante interesse paesaggistico-percettivo (Madonna del Tonnaro, Masse, Campo Italia, Castanea, Salice). L'ambiente naturale e seminaturale è costituito anche da macchia bassa, brughiere e cespuglieti, prodotta dai numerosi incendi che sistematicamente nel periodo estivo devastano l'area danneggiando la vegetazione sinantropica rappresentata prevalentemente da conifere che nella zona di Calamona si spingono sino a ridosso della costa, qualificando la percezione del paesaggio locale. Nonostante i gravissimi danni subiti nell'ultimo trentennio, i popolamenti forestali d'origine artificiale, oltre a definire una componente paesaggisticamente rilevante, svolgono un ruolo sostanziale per la difesa del suolo in un'area soggetta a consistenti movimenti franosi, per la maggior parte localizzati in vicinanza della litoranea (Fiumara Rodia, S.M. Del Bosco...) e nell'immediato entroterra (l/ta Mezzacampa - Malapezza, Torrente Corsari...), in punti coincidenti con interventi antropici inadeguati e/o incontrollati, quali opere idrauliche incongrue, disboscamenti, prelievo abusivo d'inerti. La presenza di numerose cave abusive ubicate in prossimità di Marmora e Rodia (Piano di Comì, Policara, torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora), creano gravi danni all'ambiente percettivo e biotico, mettendo a rischio specie d'interesse floristico-vegetazionale tipiche di stagni e ambienti umidi temporanei, presenti nella zona

ed in l'ità Montagna di Salice (*Isoetes duirei* Bory, *Ophioglossum lusitanicum*). Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno danneggiato lunghi tratti della costa e dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai inglobati in agglomerati privi d'identità storica e di qualità urbanistica ed architettonica. La speculazione edilizia e l'abusivismo nell'ultimo decennio hanno progressivamente aggredito anche i villaggi collinari, dove al degrado dell'edilizia storica si alterna lo sfruttamento del territorio con conseguente perdita del valore testimoniale di un'architettura strettamente connessa al paesaggio agrario. Un'eccezione è rappresentata da Massa San Nicola: piccolo borgo contadino abbandonato che, per la sua particolare ubicazione, è stato sino ad ora risparmiato da aggressioni speculative. Situato in un angusto fondovalle, il villaggio mantiene ancora l'assetto urbanistico e le tipologie edilizie originarie. Dal borgo si diparte la Trazzera che lo collegava al villaggio costiero di Acquarone e, verso monte, seguendo il tracciato della S.S. 113 bis, giungeva sino al trivio di Portella Castanea, dove si diramava in direzione di Salice e verso Monte Telegrafo. Questo tracciato, su cui in parte è stata realizzata la viabilità ottocentesca, individua un percorso storico di notevole interesse come testimoniato da una torretta d'età tardo antica che, sino alla fine degli anni ottanta, sorgeva all'incrocio del trivio e nelle cui vicinanze sono state ritrovate tracce d'insediamenti coevi. Altri siti d'interesse archeologico si rilevano a Monte Ciccia (insediamento dell'età del bronzo) ed a Monte Candelora o Orbo (tracce d'insediamento d'età preistorica). Il paesaggio è qualificato anche da numerose ville, mulini ad acqua, strutture fortificate quali torri d'avvistamento, forti tardo ottocenteschi (Batteria Masotto, Forte de Centri) e postazioni antiaeree risalenti alla seconda guerra mondiale perfettamente mimetizzate nel paesaggio. Procedendo dalle Masse verso la dorsale, il paesaggio è formato da vaste aree boschive alternate a macchia bassa con interessanti associazioni vegetali (*Senecio bicolor*, *Cistus crispus*, *Tuberaria lignosa*...) e da suggestivi scorci panoramici che alla fine del percorso, coincidente con Campo Italia, spaziano dalla laguna di Capo Peloro alla mitica rupe di Scilla dell'antistante costa calabrese. Uno dei maggiori fattori di rischio per il paesaggio è rappresentato dai frequenti e ripetuti incendi che depauperano la copertura vegetale e vanificano gli interventi di rimboschimento cui reiteratamente la zona è soggetta da parte dell'Amministrazione forestale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

Indirizzi e prescrizioni sono orientati:

- ad assicurare la conservazione delle emergenze biotiche e abiotiche ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana;

- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- a mantenere e valorizzare le connotazioni distintive del paesaggio rurale;
- a salvaguardare le aree costiere non urbanizzate;
- alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell'insediamento costiero e collinare;
- a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (villaggi, fortificazioni, percorsi panoramici, aree boschive...);
- alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio della fascia costiera

- Mantenimento delle attività agricole tradizionali ed incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole ai fini del mantenimento della bio-diversità;
- salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate fondamentali per la costruzione di corridoi ecologici e per la conservazione del paesaggio costiero che connettano il mare con i versanti collinari mediante la rinaturalizzazione delle foci e delle aste fluviali e perfluviali, allo scopo di creare potenziali "stepping stones" per la costituzione della Rete ecologica regionale.
- miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sulla strada litoranea);
- recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi con specifica considerazione per il disinquinamento ed il recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo Rasocolmo);
- recupero paesaggistico-ambientale delle aree di cava non autorizzate (Piano di Comì, Policara, Torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora,...) e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depuratori, depositi d'inerti, ecc...).

b. Paesaggio agro forestale delle aree collinari

- Conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità;

- interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie, mulini ad acqua....), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile.
- mantenimento degli oliveti esistenti in quanto elementi caratterizzanti del paesaggio;
- attività di monitoraggio e di presidio per il controllo delle aree di frana;
- recupero e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua artificializzati, al fine di meglio utilizzarne le potenzialità di habitat e di autodepurazione;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate e delle aree agricole degradate.

c. Paesaggio dei centri e nuclei storici delle aree collinari

- Recupero dell'immagine e dell'identità dei centri e dei nuclei storici e/o rurali mediante piani attuativi di recupero urbanistico-ambientale corredati da piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio con specifica attenzione agli interventi di riqualificazione delle aree periferiche e di recente urbanizzazione;
- deve essere evitata la saldatura dei nuclei storici e/o rurali e delle aree di nuova edificazione o di espansione prevedendo delle fasce di rispetto nelle aree di margine con inserimento di isole verdi o, dove esistente, con la conservazione del verde storico sia esso di natura rurale o decorativa.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

13a. Paesaggio dei nuclei urbani peloritani

(Gesso, Salice, Castanea delle Furie, Massa San Giorgio, Massa S.Lucia)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;

- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

13b. Paesaggio dei torrenti e dei valloni
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

13c. Paesaggio della fascia costiera
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
- rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
- recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
- recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
- mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera;

- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- esercitare attività industriali;
- realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

13d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

13e. Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana
(SIC ITA030011, vincolo paesaggistico, art.134, lett.c)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale - sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica.
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

13f. Paesaggio della fascia costiera tra la Fiumara Briga e il Torrente Muto
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico con garanzia del permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio;
- fruizione del mare con accessi pedonali ed aree di sosta, individuando discese preferenziali tramite sistemazione del terreno senza movimenti di terra, mantenendo la morfologia del luogo ed i caratteri della costa;
- ricostituzione degli elementi di naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuno la valorizzazione;
- recupero delle strutture e dei complessi turistico-alberghiere esistenti nonché degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- recupero e completamento degli edifici esistenti;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

- costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo Rasocolmo)

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti gli agenti marini;
- interventi di pulitura sulle pareti rocciose di Acqualadrone di Capo Rasocolmo;
- realizzare cave;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.

13g. Paesaggio del Villaggio Massa S. Nicola e delle Cave di Gesso di C.da Tagliavecchie

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità dell'insediamento storico mediante Piani attuativi di restauro urbanistico-ambientale, corredati da Piani di sistemazione paesaggistica di dettaglio che prevedano la conservazione e/o il restauro degli elementi spaziali, morfologici e tipologici peculiari del Borgo, con particolare attenzione al recupero

paesaggistico delle aree di margine e alla riqualificazione delle zone di recente urbanizzazione;

- recupero ambientale del territorio nelle dismesse aree di cava;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- tutela delle formazioni calanchive;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici, ad esclusione delle opere ritenute indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ritenute a rischio dalle autorità competenti;
- realizzare nuove edificazioni;
- realizzare nuove strade o piste e ampliare quelle esistenti;
- effettuare trivellazioni o captazioni di acque superficiali o in sottterraneo.
- prelevare materiale nell'area delle cave dismesse, o realizzare nuove cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

13h. Paesaggio dei crinali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

- tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzazione di infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13l. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;

- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune;
- alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica;

In queste aree non dovrà essere consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- in corrispondenza delle foci della Fiumara Tarantonio e della Fiumara dei Corsari, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

13m. Aree degradate o soggette ad attività estrattiva

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- la ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 34

Fascia di rispetto costiera

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli degradati.

Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;

- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 35

Aree Naturali Protette

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali Protette* dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art. 9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali Protette*, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 36

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da

parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

Art. 37

Parchi Archeologici

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle Soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. "e" della L.R. 78/76.

Art. 38

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciale di cui all'art.137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 39 *Definizione*

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..

e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la corenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;

- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Per i progetti e gli interventi inerenti ad opere per la distribuzione dell'energia, ferme restando le limitazioni sopra richiamate e in particolare il divieto di installare piloni e tralicci nelle aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa, l'attraversamento soprasuolo di cavidotti delle suddette aree tutelate dai livelli di tutela 2 e 3 non è da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere la loro assoluta integrità paesaggistica.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Messina, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti, salvo diverse disposizioni contenute nei Paesaggi Locali di cui al Titolo III, lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 40

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136

e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.

Art. 41

Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità.

Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi edifici e gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.

Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.